



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 44

**Publicato sul sito www.agcm.it
12 dicembre 2022**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I838C - RESTRIZIONI NELL'ACQUISTO DEGLI ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI	
<i>Provvedimento n. 30384</i>	5
A551 - TRASPORTO FERROVIARIO AD ALTA VELOCITÀ E REGIONALE	
<i>Provvedimento n. 30387</i>	7
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	9
C12476 - MARBLES/IRIDEOS	
<i>Provvedimento n. 30382</i>	9
C12494 - BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA/DUE RAMI DI AZIENDA DI BPER BANCA	
<i>Provvedimento n. 30383</i>	20
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	31
AS1870 - REGIONE CAMPANIA - PROGETTO DELLE TARIFFE INTEGRATE 'MARE & MARE' E 'TERRA & MARE'	
	31
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	36
PS12083 - COMUNE DI RAGUSA/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO	
<i>Provvedimento n. 30385</i>	36
PS12372 - REGISTRO IMPRESE ITALIA - BANCHE DATI	
<i>Provvedimento n. 30386</i>	47
PS12418 - BP TESLA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	54
PS12429 - HELIAIR ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	62

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I838C - RESTRIZIONI NELL'ACQUISTO DEGLI ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI

Provvedimento n. 30384

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 novembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 15 giugno 2021, n. 29718, con la quale sono stati resi obbligatori per un periodo di tempo indeterminato gli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti di COBAT, COBAT RIPA, Eco-bat S.r.l., Piombifera Italiana S.p.A., Piomboleghe S.r.l., ESI Ecological Scrap Industry S.p.A., Fiamm Energy Technology S.p.A., Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A. e Clarios Italia S.r.l., nei termini allegati alla medesima delibera;

VISTA l'istanza di COBAT S.p.A. Società Benefit¹, pervenuta il 20 ottobre 2022, volta ad ottenere una rivalutazione, ai fini della revoca o revisione degli impegni resi obbligatori con la delibera del 15 giugno 2021, n. 29718, nei termini allegati alla citata delibera e consistenti in *“revocare l'impegno n. 2 e 3 (quest'ultimo nella parte strettamente connessa all'allocazione delle batterie esauste tramite aste, i. e. quella relativa al meccanismo e ai criteri di determinazione della base d'asta) di COBAT e l'impegno n. 2 di COBAT RIPA; e nelle more del procedimento di revisione degli impegni, di voler disporre la sospensione della obbligatorietà degli impegni n. 2 e 3 di COBAT e dell'impegno n. 2 di COBAT RIPA”*.

CONSIDERATO che l'istanza si fonda sulle recenti evoluzioni del settore interessato e, in particolare, sulla fuoriuscita temporanea dal mercato del riciclo degli accumulatori al piombo esausti, a causa dell'incremento dei costi dell'energia, del principale operatore nazionale, aggiudicatario di significativi volumi di batterie al piombo esauste messe a gara da COBAT nell'ultimo anno e mezzo;

RITENUTO, pertanto, necessario verificare se siffatta evoluzione del settore interessato sia tale da giustificare la revoca o la revisione degli impegni resi obbligatori con la delibera del 15 giugno 2021, n. 29718 e ritenuto che la valutazione dell'istanza, avendo per oggetto la revoca o la revisione degli impegni resi obbligatori, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, debba essere effettuata in contraddittorio con la Parte ed eventuali terzi interessati;

¹ COBAT è stato trasformato in società di capitali a fine giugno 2021, subito dopo la chiusura del procedimento I838, in attuazione dell'impegno strutturale n. 1 ed è divenuta Società Benefit il 6 luglio 2021, avviando all'interno del proprio esercizio d'impresa un percorso caratterizzato da obiettivi di beneficio comune destinati alla collettività, ai lavoratori e all'ambiente.

RITENUTO, infine, che la possibilità per COBAT S.p.A. di effettuare trattative private laddove le aste vadano deserte, come avvenuto per le aste da ultimo bandite, rappresenti per il consorzio una possibilità che consente di superare adeguatamente le difficoltà rappresentate nell'istanza di revisione, senza che vi sia urgenza di disporre la sospensione degli impegni nn. 2 e 3 di COBAT e dell'impegno n. 2 di COBAT RIPA nelle more dello svolgimento del presente procedimento;

DELIBERA

- a) l'avvio di un procedimento per valutare l'istanza di revoca o di revisione avente ad oggetto gli impegni resi vincolanti con delibera del 15 giugno 2021, n. 29718;
- b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti di COBAT e COBAT RIPA ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Tesei;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2023;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

A551 - TRASPORTO FERROVIARIO AD ALTA VELOCITÀ E REGIONALE*Provvedimento n. 30387*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare l'articolo 14-ter;;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30248 del 19 luglio 2022, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Trenitalia S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE, in relazione all'accesso alla vendita, da parte del concorrente Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito, "NTV"), dei biglietti dei collegamenti ferroviari del trasporto regionale e Intercity su cui Trenitalia opera in via esclusiva in combinazione con i propri biglietti di collegamenti ad alta velocità (di seguito, "AV").

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 3 novembre 2022, con la quale la società Trenitalia S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", consistenti, in sintesi:

- a) nel fornire a NTV pieno accesso ai dati anonimi disaggregati e aggregati dei biglietti del trasporto regionale di Trenitalia venduti in combinazione con i propri servizi AV;
- b) nell'estendere il periodo transitorio dell'accordo che disciplina la vendita, da parte di NTV, dei biglietti del servizio regionale di Trenitalia in combinazione con i propri servizi AV (di seguito, "Accordo"), al fine di consentire a NTV di adottare le misure tecniche necessarie al trattamento dei dati personali dei passeggeri del trasporto regionale secondo le previsioni dell'Accordo stesso. Trenitalia si renderà, al contempo, disponibile a una diversa regolamentazione della fattispecie previa indicazione, da parte di NTV, di finalità del trattamento dei dati compatibili con la detenzione degli stessi per un periodo di tempo più esteso;
- c) nell'estendere le previsioni dell'Accordo anche ai biglietti dei servizi Intercity;
- d) nell'agevolare la conclusione di simili accordi, anche prestando il supporto tecnico necessario, tra NTV e le società Trenitalia Tper S.c.a r.l. e Trenord S.r.l.;
- e) nell'indicare le coincidenze dei collegamenti AV esercitati da NTV sui *monitor* di bordo dei treni del servizio regionale.

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati da Trenitalia S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 9 dicembre 2022 sul sito Internet dell'Autorità i sopra citati impegni, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalla società Trenitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla società Trenitalia S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 9 gennaio 2023, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Agroalimentare Farmaceutico e Trasporti dell'Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. 06/85821.553, pec: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*;

c) che eventuali rappresentazioni da parte di Trenitalia S.p.A. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre l'8 febbraio 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12476 - MARBLES/IRIDEOS

Provvedimento n. 30382

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 novembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento CE n. 139/04;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Marbles S.p.A. del 5 agosto 2022;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 2 settembre 2022 alla società Marbles S.p.A., con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive prodotte dalla società Marbles S.p.A., pervenute in data 23 settembre 2022 e integrate in data 3 ottobre 2022;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 17 novembre 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

LE PARTI

Marbles S.p.A. ("Marbles") è una società indirettamente controllata dal fondo Asterion Industrial Infra Fund II, FCR ("Fondo II"), e dal fondo Asterion Industrial Infra Fund I, FCR ("Fondo I"), entrambi fondi di *private equity* di diritto spagnolo gestiti dalla società Asterion Industrial Partners SGEIC S.A. ("Asterion").

Asterion è una società indipendente di gestione degli investimenti, la cui attività è focalizzata sulle infrastrutture nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, dei servizi pubblici e della mobilità. Nel 2021, Asterion ha generato, attraverso tutte le sue controllate (comprese quelle acquisite nel 2022), un fatturato di [2-3]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui [2-3] nell'Unione Europea e [1-2] in Italia.

L'oggetto sociale di Marbles consiste nell'acquisizione, gestione e dismissione di titoli e partecipazioni in altre società e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, la concessione di finanziamenti e il rilascio di garanzie a favore delle entità nelle quali detiene

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

partecipazioni dirette o indirette. In particolare, Marbles possiede il 100% del capitale sociale di Retelit S.p.A. (“Retelit”), un operatore italiano di soluzioni digitali, in particolare *data center* e *cloud computing*, e infrastrutture di telecomunicazione. Retelit controlla Retelit Digital Services S.p.A., P.A. A.B.S. S.r.l., P.A. Expertise S.r.l., Brennercom S.p.A., Brennercom Tyrol, Brennercom DE e Welol Next S.r.l..

Irideos S.p.A. (“Irideos”) è una società italiana che opera nel settore ICT (*Information and Communication Technology*), in particolare nella fornitura di servizi di *data center* e *cloud computing*, e nel settore delle telecomunicazioni. Irideos controlla Irideos Datacenter Italia S.r.l. e B.C.C. S.r.l..

Irideos è controllata da F2i Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture (il “Fondo F2i”) gestito da F2i SGR S.p.A. (“F2i”) che detiene il 78,41% del capitale sociale.

Nel 2021, Irideos ha generato, anche attraverso le sue controllate, un fatturato di 179 milioni di euro a livello mondiale, di cui [100-517] milioni di euro nell’Unione Europea e [100-517] in Italia.

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione ha ad oggetto l’acquisizione da parte di Marbles della partecipazione pari al 78,41% detenuta dal Fondo F2i nel capitale sociale di Irideos. Marbles verrà così a detenere una maggioranza stabile dei voti nell’assemblea degli azionisti di Irideos, esercitando, di conseguenza, il controllo esclusivo di diritto su quest’ultima.

Le parti hanno concordato un divieto di storno dei dipendenti secondo cui [omissis].

QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

Il divieto di storno di dipendenti sopra descritto può essere considerato accessorio all’operazione in esame in quanto l’ambito di applicazione e la durata rientrano nei limiti di quanto necessario a preservare il valore dell’entità oggetto dell’operazione in termini di avviamento¹.

¹ Si veda la “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03)”.

VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

Premessa

In considerazione della sovrapposizione di attività tra Asterion² e Irideos, la presente operazione interessa alcuni mercati dei servizi ICT (*Information Communication Technology*), con particolare riferimento ai servizi di *data center* e *cloud computing* e ai servizi di consulenza IT (*Information Technology*), e alcuni mercati delle telecomunicazioni, con particolare riferimento ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi al dettaglio su rete fissa, secondo quanto illustrato nei paragrafi seguenti.

I servizi ICT (*Information Communication Technology*) comprendono un insieme ampio di attività economiche, contraddistinto da un rilevante processo di evoluzione tecnologica, in ragione del quale la struttura dei costi, le barriere all'ingresso e le preferenze di consumatori e clienti tendono a modificarsi con relativa frequenza. Nel caso in esame, il carattere evolutivo dei mercati in questione viene in rilievo con riferimento al mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*.

Per quanto concerne i servizi delle telecomunicazioni, Marbles prospetta un'articolazione dei mercati più segmentata rispetto alla distinzione tra servizi di accesso all'ingrosso e servizi al dettaglio. Come si vedrà nel seguito, la segmentazione proposta non comporta una diversa valutazione degli effetti dell'operazione di concentrazione.

I mercati dei servizi ICT

Mercato dei servizi di data center e cloud computing

Con riferimento ai servizi di *data center* (co-locazione/*housing*) e *cloud computing*, nei suoi precedenti³ l'Autorità ha ritenuto di lasciare aperta la definizione del mercato sotto il profilo merceologico. In particolare, è stata lasciata aperta la questione se sia possibile distinguere un ambito merceologico più ristretto, relativo ai servizi di co-locazione/*housing* forniti dai *data center*, rispetto ai servizi di *cloud computing*.

Marbles ha evidenziato che i servizi di co-locazione/*housing* e quelli di *cloud computing* utilizzano la medesima infrastruttura, vale a dire i *data center*.

Le informazioni raccolte dagli operatori di mercato hanno, per contro, evidenziato che⁴:

² In Italia, Asterion opera nei mercati rilevanti esclusivamente tramite Retelit.

³ Si vedano C12184 – IRIDEOS/CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI e C12106 – F2I SGR/INFRACOM ITALIA.

⁴ Sono state raccolte informazioni da diversi operatori di mercato che comprendono: (i) operatori specializzati nella fornitura di servizi di interconnessione a Internet Service Provider e/o operatori delle telecomunicazioni e di servizi di connettività ([*Omissis*], [*Omissis*], [*Omissis*], [*Omissis*], [*Omissis*], [*Omissis*]), (ii) operatori di telecomunicazioni che offrono anche servizi di data center e cloud computing ([*Omissis*], [*Omissis*], [*Omissis*], [*Omissis*]), (iii) un operatore specializzato nella fornitura di servizi di data center ([*Omissis*]), (iv) operatori che posseggono data center propri e offrono sia servizi di data center che di cloud computing ([*Omissis*], [*Omissis*], [*Omissis*]), (v) operatori che non posseggono data center propri e offrono sia servizi di data center che di cloud computing ([*Omissis*], [*Omissis*]), (vi) una società in-house ([*Omissis*]) e (vii) Operatori cd. hyperscaler e cioè operatori (internazionali) che offrono soluzioni cloud pienamente scalabili ([*Omissis*], [*Omissis*], [*Omissis*], [*Omissis*] e [*Omissis*]).

- la disponibilità e/o l'accessibilità di spazi all'interno dei *data center* costituisce solo uno degli *asset* necessari per fornire servizi di *cloud computing*⁵, risultando a tal fine altresì necessaria la disponibilità/accessibilità di risorse *hardware*, risorse *software* e connettività di rete⁶;
- solo in alcuni casi gli operatori di mercato offrono sia servizi di *data center* che servizi di *cloud computing* mentre sono frequenti gli operatori specializzati nell'una o nell'altra categoria di servizi⁷.

Anche nel caso di specie, similmente a quanto rilevato dall'Autorità nei suoi precedenti, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta. Infatti, l'operazione in esame non appare idonea a determinare criticità sotto il profilo della concorrenza indipendentemente dalla possibilità di individuare mercati distinti per i servizi di *data center* e per i servizi di *cloud computing*.

Dal punto di vista geografico, nei precedenti dell'Autorità, è stato ritenuto che i servizi di *data center* e di *cloud computing* presentassero talune caratteristiche economiche che deponevano per una definizione su base locale del mercato rilevante corrispondente a un intorno dell'area metropolitana in cui sono ubicati i centri di elaborazione dati⁸. Pertanto, la dimensione geografica del mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing* è stata definita come ambito compreso in un raggio di 50 chilometri dal centro dell'area urbana in cui sono localizzati i centri di elaborazione dati⁹.

Rispetto alla prospettazione di una dimensione geografica locale corrispondente all'ambito compreso nel raggio di 50 chilometri dal centro dell'area urbana in cui sono localizzati i centri di elaborazione dati, Marbles rileva che¹⁰:

- nella realtà attuale, utenti localizzati in un dato ambito geografico (ad esempio, Verona o Trento) possono essere serviti da *data center* localizzati in altri ambiti geografici (ad esempio, Milano o Bergamo);

⁵ Dalla documentazione allegata alla comunicazione integrativa di Marbles del 23 settembre 2022 emerge che [valutazione sui fattori che determinano la domanda di servizi di co-locazione/housing] (si vedano, in particolare, Allegato 7.1 [Titolo e riferimento temporale] e Allegato 7.2.2 [Titolo e riferimento temporale]).

⁶ Si veda, in particolare, la risposta di [Omissis]; la necessità di asset ulteriori rispetto allo spazio nei data center, per poter fornire servizi di cloud computing, emerge con nettezza dal complesso delle risposte fornite dagli operatori di mercato.

⁷ La presenza di operatori specializzati nell'una o nell'altra categoria di servizi emerge anche dalla documentazione allegata alla comunicazione integrativa di Marbles del 23 settembre 2022 e, in particolare dall'Allegato 8 [Titolo e riferimento temporale] (pagina 30) e dall'Allegato 10 [Titolo e riferimento temporale] (pagina 22).

⁸ Da uno studio di mercato condotto, nel 2012, dalla Commissione europea nell'ambito del procedimento di valutazione dell'operazione di concentrazione M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, risultava che i clienti finali, di norma, si approvvigionano di servizi ICT all'interno di un territorio compreso in un raggio non superiore ai 50 chilometri dal centro dell'area urbana di riferimento. La prossimità dell'azienda utente con il sito di elaborazione dati ospitante rappresentava un fattore di scelta nella decisione di approvvigionamento di servizi di data center. I clienti degli operatori ICT richiedono un livello di latenza del segnale che non superi determinate soglie e la possibilità di raggiungere il centro di elaborazione dati in un tempo breve, al fine di compiere delle attività in loco sulle apparecchiature informatiche ospitate. Gli operatori ICT prediligono localizzare gli impianti di elaborazione dati in prossimità delle grandi aree urbane per sfruttare le economie di agglomerazione e minimizzare i costi di interconnessione con gli altri centri di elaborazione dati.

⁹ Nel caso di specie, in considerazione della sovrapposizione di attività tra Retelit e Irideos con riguardo alla localizzazione dei rispettivi data center, gli ambiti geografici rilevanti sarebbero quelli compresi in un raggio di 50 chilometri da Roma, Milano/Bergamo, Verona e Trento. Al riguardo, è stato evidenziato come Milano e Bergamo si trovino ad una distanza, in linea d'aria, inferiore a 50 chilometri.

¹⁰ Si vedano comunicazione dell'operazione di concentrazione del 5 agosto 2022 e comunicazione integrativa di Marbles del 23 settembre 2022.

- alcuni servizi, in particolare quelli di *cloud computing*, possono per loro natura essere forniti da e verso ogni luogo.

Il primo punto evidenziato da Marbles è stato esplicitamente confermato da un operatore di mercato che ha effettivamente indicato, quale *data center* concorrente dei propri situati nell'area di Milano/Bergamo e di [Omissis], un *data center* situato nell'area di Trento (si veda risposta di [Omissis]).

In analogia con le osservazioni di Marbles sul superamento della definizione del mercato geografico basata su ambiti locali riferiti alla localizzazione dei *data center*, dalle informazioni raccolte presso gli operatori di mercato emerge che:

- gli operatori di mercato offrono i propri servizi a livello nazionale ma la localizzazione dei *data center* è generalmente concentrata in poche località; in particolare, i *data center* si concentrano nell'area di Milano e delle province limitrofe e, in misura minore, a Roma¹¹;

- gli utenti dei servizi di co-locazione/*housing* e di *cloud computing* possono essere localizzati a distanze rilevanti (di norma nell'ordine di alcune centinaia di chilometri, e comunque superiori a 100 chilometri, e in taluni casi significativamente superiori a 1000 chilometri) dal *data center* di riferimento¹²;

- vengono evidenziati fattori di scelta dei fornitori di servizi di co-locazione/*housing* che privilegiano la distanza dei *data center* dalle sedi dei clienti (ad esempio, clienti internazionali¹³ e soluzioni di *disaster recovery*¹⁴) o rendono non rilevante la medesima distanza (ad esempio, nel caso di clienti che dispongono di connettività adeguata allo scopo di utilizzare le infrastrutture come se fossero di prossimità)¹⁵;

- i servizi di *cloud computing* sono per loro stessa natura slegati da una logica territoriale.

¹¹ Utilizzano *data center* situati nell'area di Milano e nelle province limitrofe e nell'area di Roma di [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis].

[Omissis] utilizza altresì un *data center* situato a [Omissis], [Omissis] utilizza altresì un *data center* situato a [Omissis] e [Omissis] utilizza, altresì, un *data center* situato a [Omissis].

Utilizzano *data center* situati nell'area di Milano e nelle province limitrofe [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], Equinix [Omissis] e [Omissis].

[Omissis] utilizzerà altresì un *data center* situato a [Omissis], [Omissis] utilizza altresì *data center* situati ad [Omissis] e [Omissis] utilizza altresì un *data center* situato a [Omissis].

[Omissis] utilizza *data center* situati nell'area di Roma.

[Omissis] e [Omissis], in aggiunta a [Omissis] e [Omissis], utilizzano una rete di *data center* che si articola su più di tre siti.

Tale caratteristica sembra riconducibile alle attività di fornitori di connettività come suggerisce il fatto che [Omissis], che si descrive come un fornitore di servizi di connettività e - in tale ambito - di servizi di co-locazione, presenta un'articolazione perfino più fine di quella di [Omissis]. In ogni caso, anche i quattro operatori in questione utilizzano *data center* situati nell'area di Milano e nelle province limitrofe e nell'area di Roma.

¹² [Omissis] indica distanze medie da 167 a 492 chilometri e distanze massime da 579 a 1344 chilometri, [Omissis] indica una distanza massima di 600 chilometri, [Omissis] indica distanze media da 120 a 272 chilometri e distanze massima da 120 a 1444 chilometri, [Omissis] indica una distanza media di circa 125/130 chilometri e una distanza massima di 500 chilometri.

[Omissis] specifica che il *data center* primario deve trovarsi sul territorio italiano e che la distanza non deve superare il limite tecnologico per assicurare una buona user experience ai clienti, indicando in 1000 chilometri la distanza limite.

[Omissis], che utilizza un *data center* situato nell'area di Milano e nelle province limitrofe afferma che i suoi clienti sono localizzati per lo più nell'Italia centrale e settentrionale.

¹³ Si vedano risposte di [Omissis], [Omissis] e [Omissis].

¹⁴ Si vedano risposte di [Omissis], [Omissis], che evidenzia come il *data center* di *disaster recovery* o secondario deve trovarsi ad una distanza superiore a 100 rispetto al *data center* primario, e [Omissis], secondo la quale il *data center* di *disaster recovery* deve trovarsi ad una distanza di superiore a 300 chilometri rispetto all'unità locale del cliente.

¹⁵ Si veda risposta di [Omissis].

La caratteristica dei servizi di *cloud computing* di essere slegati da una logica territoriale rafforza la tesi di non rilevanza della prossimità tra *data center* e sedi degli utenti. Infatti, la domanda di servizi di co-locazione/*data center* proveniente da operatori di *cloud computing* costituisce la componente più [omissis] della domanda complessiva dei servizi di co-locazione/*data center*.

Inoltre, l'evoluzione tecnologica delle soluzioni di connettività va nel senso di un ampliamento della dimensione geografica del mercato dei servizi di *data center*¹⁶. Infatti, la possibilità di connettere con reti veloci i *data center* con altri *data center* e/o con le sedi dei clienti aumenta la velocità di trasmissione tra i nodi della piattaforma tecnologica dei fornitori di servizi e tra le sedi degli utenti e i *data center* di riferimento.

Alla luce delle evidenze illustrate, si ritiene che la dimensione geografica del mercato di riferimento possa essere individuata almeno nelle macroaree Nord e Centro-Sud tenuto conto, in particolare, della concentrazione dei *data center* nelle aree di Milano e province limitrofe e di Roma¹⁷. Ad ogni modo, l'esatta definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta in quanto l'operazione in esame non appare idonea a determinare criticità concorrenziali.

Mercato dei servizi IT

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità e della Commissione europea, il mercato dei servizi IT (*Information Technology*) può essere segmentato in ragione delle funzionalità dei *software* e dei settori di attività nei quali operano i clienti¹⁸. In particolare, con riferimento alle funzionalità dei *software* è stata ipotizzata la seguente segmentazione: (i) *IT management*, (ii) *business management*, (iii) sviluppo ed integrazione di *software*, (iv) consulenza, (v) manutenzione *software*, (vi) manutenzione *hardware* e (vii) istruzione e addestramento. L'operazione in esame riguarda il solo segmento della consulenza.

Con riferimento alla definizione geografica del mercato, nei suoi precedenti l'Autorità ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, ciò che depone per una dimensione nazionale del mercato. Per altri versi, l'Autorità, in linea con quanto evidenziato dalla Commissione Europea, ha rilevato una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta (servizi offerti su base sovranazionale, omogeneità della natura e della qualità dei servizi tra i diversi Paesi, elevata mobilità dei lavoratori, uso della lingua inglese).

Nel caso in esame, l'esatta definizione del mercato può essere lasciata aperta. Infatti, l'operazione non appare idonea a determinare criticità sotto il profilo della concorrenza.

¹⁶ [Omissis] spiega che le infrastrutture IT dei clienti installate presso il data center "sono servite da numerose vie di fibra ottica provenienti da direzioni geografiche differenziate".

¹⁷ Un operatore, [Omissis], afferma che si può al più immaginare una suddivisione dei clienti per macro-aree (Nord Italia e Centro Sud).

¹⁸ Si veda, tra gli altri, C12317 – FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR – ELETTRA ONE/ MATICMIND.

I mercati delle telecomunicazioni

Per quanto concerne i mercati delle telecomunicazioni, l'Autorità ha individuato nei propri precedenti due mercati rilevanti: (I) il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa e (II) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa¹⁹.

Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa (a banda larga e ultra-larga) comprende, dal punto di vista merceologico, i servizi che permettono agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi ai clienti finali tramite l'accesso alla rete locale fissa a banda larga e ultra-larga. La dimensione geografica è nazionale.

Il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa (a banda larga e ultra-larga) è definito, dal punto di vista del prodotto, come l'insieme di servizi di rete fissa voce e dati a banda larga e ultra-larga destinati agli utenti finali. I servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa sono stati suddivisi tra clientela affari (non residenziale) e clientela residenziale e *SOHO* (*small office home office*)²⁰ ed è stato altresì distinto il mercato per i servizi di telecomunicazione su rete fissa per la clientela rappresentata dalla pubblica amministrazione²¹. La dimensione geografica è nazionale.

Nel caso di specie, tenuto conto della sovrapposizione di attività tra Retelit e Irideos, è possibile altresì considerare un'articolazione più dettagliata dei mercati delle telecomunicazioni facendo, in particolare, riferimento ai mercati relativi ai (i) servizi di trasmissione dati, (ii) servizi di fornitura all'ingrosso di linee affittate, (iii) servizi di *backhauling*, (iv) servizi di accesso a *Internet* da rete fissa, (v) servizi di connettività *Internet* all'ingrosso.

I servizi di trasmissione dati sono servizi di telecomunicazione non vocali, diretti alle aziende, basati sull'utilizzo di varie modalità trasmissive. La domanda di tali servizi è connessa all'esigenza delle aziende di collegare la propria sede centrale alle sedi periferiche e di gestire telematicamente le comunicazioni con soggetti esterni²². La dimensione geografica del mercato è nazionale²³.

I servizi di trasmissione dati potrebbero rientrare nel più ampio insieme dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa (a banda larga e ultra-larga).

I servizi di fornitura delle linee affittate all'ingrosso sono infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di una stessa rete e che non includono la commutazione su richiesta, permettendo in sostanza il collegamento diretto e dedicato tra punti terminali della rete. I servizi in questione costituiscono componenti di una rete di telecomunicazioni e, pertanto, costituiscono per gli operatori un bene intermedio ai fini della fornitura di servizi di telecomunicazioni agli utenti finali²⁴. La dimensione geografica del mercato è nazionale.

¹⁹ Si vedano, tra gli altri, C12184 – IRIDEOS/CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI e C12106 – F21 SGR/INFRACOM ITALIA. Si vedano, altresì, I850 – ACCORDI FIBERCOP e A514 – CONDOTTE FIBRA TELECOM ITALIA.

²⁰ Si vedano C12184 – IRIDEOS/CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI e C11120 – BT ITALIA/BT ENIA TELECOMUNICAZIONI.

²¹ Si veda C12354 – TELECOM ITALIA/RAMI DI AZIENDA BT ITALIA.

²² Si veda C11120 – BT ITALIA/BT ENIA TELECOMUNICAZIONI.

²³ Si veda M.8131 – TELE2 SVERIGE / TDC SVERIGE.

²⁴ Si veda A351 – COMPORAMENTI ABUSIVI DI TELECOM ITALIA.

I servizi di fornitura delle linee affittate all'ingrosso si collocano a monte del mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa (a banda larga e ultra-larga) in una funzione complementare rispetto ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa (a banda larga e ultra-larga). I servizi di *backhauling* consistono nel collegamento tra infrastrutture di rete. Le reti di *backhaul* possono essere composte da *backhaul wireless* o fisso. I servizi di *backhaul* fisso possono essere forniti su cavi in fibra ottica o su cavi in rame²⁵. La dimensione geografica del mercato è nazionale. I servizi di *backhauling* potrebbero rientrare nel più ampio insieme dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa (a banda larga e ultra-larga) ovvero essere assimilati ai servizi di transito (che si collocherebbero a valle dei suddetti servizi di accesso all'ingrosso).

I servizi di accesso a *Internet* da rete fissa consentono agli utenti finali di ricevere dati con una capacità relativamente elevata, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato²⁶. La dimensione geografica del mercato è nazionale.

I servizi di accesso a *internet* da rete fissa potrebbero rientrare nel più ampio mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa (a banda larga e ultra-larga).

I servizi di connettività *internet* all'ingrosso rispondono all'esigenza dei fornitori di servizi di connettività internazionale di connettersi con altri operatori per consentire ai propri clienti finali di scambiare dati con altri utenti al di fuori della propria rete locale²⁷. La dimensione del mercato è mondiale.

I servizi di connettività *internet* all'ingrosso sono erogati a monte del mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa (a banda larga e ultra-larga) con una funzione complementare rispetto ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa (a banda larga e ultra-larga). In conclusione, nel caso di specie, i mercati dei servizi di telecomunicazione possono essere riportati sia alla basilare distinzione tra servizi di accesso all'ingrosso e servizi al dettaglio (*sub I e II*) sia alla più dettagliata articolazione dei servizi (*sub i, ii, iii, iv e v*) che si pone in un'ottica di segmentazione e/o completamento rispetto alla distinzione basilare²⁸. Ad ogni modo, nel caso in esame, l'esatta definizione dei mercati rilevanti del prodotto può essere lasciata aperta in quanto l'operazione non appare idonea a determinare criticità sotto il profilo della concorrenza.

Gli effetti dell'operazione

I mercati dei servizi ICT

Mercato dei servizi di data center e cloud computing

A livello nazionale, nel mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*, successivamente alla realizzazione dell'operazione di concentrazione, Asterion avrà una quota di mercato pari a [1-5%]²⁹. Considerando separatamente i servizi di co-locazione/*housing* e i servizi di *cloud computing*, Asterion avrà quote di mercato pari, nell'ordine, a [5-10%] e a [inferiore all'1%].

²⁵ Si veda M.9674 – VODAFONE ITALIA/TIM/INWIT JV.

²⁶ Si vedano C11371 – SWISSCOM ITALIA/METROWEB.

²⁷ Si veda M.7109 – DEUTSCHE TELEKOM/GTS, § 19)

²⁸ Si veda risposta di Marbles del 23 settembre 2022.

²⁹ Le quote di mercato sono state stimate sulla base dei fatturati realizzati nel 2021 da Retelit e Irideos e di stime della dimensione complessiva del mercato e dei segmenti co-locazione/*housing* e *cloud computing* nel 2021.

Sulla base delle informazioni disponibili sulle superfici dei *data center*, si può stimare che, nelle macro aree Nord e Centro-Sud, successivamente alla realizzazione dell'operazione di concentrazione, Asterion verrà a detenere quote rispettivamente pari a [15-20%] e [1-5%]. Detti valori sovrastimano la posizione di mercato di Asterion in quanto tengono conto di tutti i *data center* di Retelit e Irideos ma solo di una parte dei *data center* dei concorrenti³⁰. La posizione di mercato di Asterion nella macro area Nord è, inoltre, sovrastimata anche in ragione del fatto che vi sono *data center* localizzati nel Centro Italia che ben possono servire clienti localizzati nel Nord³¹.

La posizione di mercato che Asterion verrà a detenere può essere ulteriormente apprezzata con riferimento agli ambiti locali di Milano/Bergamo e Roma, nei quali si verifica una sovrapposizione di attività tra Retelit e Irideos e che corrispondono approssimativamente alle aree nelle quali si concentrano i *data center* in Italia. Nei suddetti ambiti locali, la quota di Asterion, successivamente alla realizzazione dell'operazione di concentrazione, sarà rispettivamente pari a [15-20%] e [1-5%]. Sul mercato operano numerosi concorrenti quali Aruba, Data4, CDLAN, Stack EMEA, TIM, Fastweb, Wind Tre e BT Italia. A questi si aggiungono operatori come Amazon Web Services, Google, Microsoft, IBM e Oracle (c.d. *hyperscaler*) che forniscono soluzioni *cloud* pienamente scalabili.

Gli investimenti in *data center* in Italia sono in una fase di espansione³² e importanti operatori, quali Aruba e Stack EMEA, hanno annunciato rilevanti piani di espansione³³. Inoltre, i principali fornitori di soluzioni *cloud* (c.d. *hyperscaler*) si sono dotati di strutture tecnologiche in Italia e annunciano piani di investimento³⁴.

Mercato dei servizi IT

Nel mercato dei servizi IT, Asterion e Irideos detengono ciascuna una quota di mercato inferiore all'1%. A livello europeo, Asterion detiene una quota inferiore all'1% mentre Irideos è attiva solo in Italia.

I mercati delle telecomunicazioni

Per quanto concerne i mercati delle telecomunicazioni, la quota di mercato congiunta di Asterion e Irideos sarà inferiore all'1% sia con riguardo ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa che con riguardo ai servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa³⁵.

Con riguardo ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, l'operatore che eroga la maggioranza dei servizi di accesso è TIM. Questo deteneva, nel 2018, una quota superiore al 90% in relazione

³⁰ Per quanto riguarda Retelit e Irideos si sono considerati i dati contenuti negli allegati 11.1 e 11.2 alla comunicazione integrativa del 23 settembre 2022. Per quanto riguarda i concorrenti si sono considerati i dati contenuti nel Formulario del 5 agosto 2022 e i dati forniti da un solo concorrente (*Omissis*).

³¹ Ad esempio, [*Omissis*] e [*Omissis*] possiedono *data center* localizzati in Toscana.

³² Si vedano "Italia Data Center Market – Investment Analysis & Growth Opportunities 2021-2026" di Research and Markets e "Italy Data Center Report – Spring 2022" di Cushman & Wakefield.

³³ Si veda comunicato stampa di Stack EMEA "STACK Infrastructure Continues Milan Expansion" del 27 luglio 2022 e presentazione del *data center* "Global Cloud Data Center (IT3)" di Aruba (sul sito Internet della società).

³⁴ Ad esempio, hanno presentato i rispettivi piani di investimento Amazon Web Services (si veda documento "AWS Economic Impact Study – Italy") e Microsoft (si veda news "Microsoft lancia "Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance", l'ecosistema di partner per accelerare la trasformazione digitale del Paese" del 29 marzo 2022).

³⁵ Si veda comunicazione di Marbles del 3 ottobre 2022.

all'accesso locale (la restante quota faceva capo ad altri operatori, quali Open Fiber e Fastweb) e una quota del 50% circa in relazione all'accesso centrale (Fastweb e Tiscali detenevano, rispettivamente, l'11% e il 2%)³⁶.

Con riguardo ai servizi al dettaglio su rete fissa, TIM è l'unico operatore verticalmente integrato in possesso di una rete di accesso con copertura dell'intero mercato geografico nazionale oltre ad essere il principale operatore di mercato con una quota superiore al 40%³⁷. Con specifico riferimento ai servizi di telecomunicazione al dettaglio rivolti alla clientela *business*, che rappresenta l'ambito di operatività sia di Asterion (tramite Retelit) che di Irideos, i principali operatori del mercato sono TIM³⁸, Fastweb, Vodafone e Wind Tre; questi coprono congiuntamente oltre il 90% della domanda proveniente dalla clientela *business* privata e oltre il 95% della domanda proveniente dalla Pubblica Amministrazione³⁹.

Anche con riferimento alle definizioni dei mercati come prospettati in sede di notifica, le quote di mercato di Asterion e Irideos sono di modesta rilevanza:

- a livello nazionale, con riguardo ai servizi di trasmissione dati, Asterion e Irideos detengono entrambe una quota di mercato inferiore all'1%;
- a livello nazionale, con riguardo ai servizi di trasmissione dati, Asterion e Irideos detengono quote di mercato inferiori, rispettivamente, al 2% e all'1%;
- a livello nazionale, con riguardo ai servizi di *backhauling*, Asterion e Irideos detengono quote di mercato inferiori, rispettivamente, al 3% e all'1%;
- a livello nazionale, con riguardo ai servizi di accesso a *Internet* da rete fissa, Asterion e Irideos detengono entrambe una quota di mercato inferiore all'1%;
- a livello globale, con riguardo ai servizi di connettività *Internet* all'ingrosso, Asterion e Irideos detengono entrambe una quota di mercato inferiore all'1%⁴⁰.

Conclusioni

A seguito della realizzazione dell'operazione di concentrazione, per effetto della sovrapposizione di attività tra Retelit e Irideos, Asterion verrà a detenere quote di mercato che non sono idonee a conferirle una posizione dominante o ad esercitare una rilevante influenza sugli assetti di mercato. Le condizioni competitive dei mercati rilevanti fanno ritenere poco probabile che l'operazione in esame possa favorire e/o rendere più probabili effetti di coordinamento. In particolare, i mercati dei servizi ICT sono caratterizzati dalla presenza di numerosi e importanti competitori e attraversano una fase di espansione mentre i mercati delle telecomunicazioni vedono la presenza di un operatore concorrente di chiara e significativa rilevanza.

Tutto ciò considerato, si ritiene che l'operazione di concentrazione non sia idonea a determinare un significativo ostacolo alla concorrenza effettiva nei mercati rilevanti.

³⁶ Si veda I850 – ACCORDI FIBERCOP.

³⁷ Si veda I850 – ACCORDI FIBERCOP.

³⁸ TIM ha acquisito il ramo di azienda di BT Italia relativo alla clientela *business*.

³⁹ Si veda C12354 – TELECOM ITALIA/RAMI DI AZIENDA BT ITALIA.

⁴⁰ [Omissis]

IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

In data 18 ottobre 2022 è stato richiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "AGCOM"), ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", di esprimere un parere relativamente all'operazione di concentrazione in oggetto.

In data 17 novembre 2022 è pervenuto il parere dell'AGCOM. Dopo aver ripercorso i principali punti dello schema di provvedimento relativo all'operazione in esame e aver richiamato le proprie decisioni relativamente alla definizione dei mercati al dettaglio e all'ingrosso nelle telecomunicazioni⁴¹, l'AGCOM ha ritenuto di condividere le considerazioni espresse nel suddetto schema di provvedimento, con particolare riferimento alla definizione dei mercati rilevanti e agli effetti dell'operazione di concentrazione. L'AGCOM ha, pertanto, espresso parere favorevole.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il divieto di storno di dipendenti intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁴¹ Delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS.

C12494 - BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA/DUE RAMI DI AZIENDA DI BPER BANCA

Provvedimento n. 30383

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 novembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., pervenuta in data 28 settembre 2022;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 31 ottobre 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito, "Banco Desio") è una società quotata alla Borsa di Milano, a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo principalmente nel settore bancario tradizionale, nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi (vita e danni), nel settore del risparmio gestito, nel mercato del risparmio amministrato, nel credito al consumo e nei servizi di pagamento. Banco Desio opera essenzialmente nel Nord e Centro Italia ed è controllata da Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.p.A.. Il fatturato realizzato da Banco Desio nel 2021, calcolato ai sensi dell'art. 16, co. 2, legge n. 287/90, come modificato dall'articolo 32 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è di circa [100-517]* milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

2. Oggetto di acquisizione sono due rami di azienda composti rispettivamente da 40 filiali bancarie che il gruppo BPER ha di recente acquisito da Banca Carige S.p.A. e da 8 filiali bancarie di proprietà di Banco di Sardegna S.p.A., per un totale di 48 filiali (di seguito, rispettivamente, anche 'Ramo d'azienda Carige', 'Ramo d'azienda BdS' o, complessivamente, 'Rami BPER'). In particolare, ciascun ramo di azienda è costituito dall'insieme dei contratti con la clientela, dei rapporti di lavoro e dei contratti di locazione di pertinenza di ciascuna filiale e di ciascun punto operativo ed è attivo principalmente nel settore bancario tradizionale (raccolta del risparmio ed erogazione del credito), nonché in altri settori tra cui quello del risparmio gestito e amministrato, dei servizi di pagamento e della distribuzione di prodotti assicurativi. Il Ramo d'azienda BdS oggetto di acquisizione è controllato in via esclusiva da Banco di Sardegna S.p.A., a sua volta soggetta al controllo di BPER Banca S.p.A. (di seguito anche 'BPER'). Il Ramo d'azienda Carige oggetto di

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

acquisizione è controllato da BPER in virtù della recente acquisizione da parte della stessa di una partecipazione di controllo pari a circa l'80% del capitale sociale di Banca Carige S.p.A.¹.

Il fatturato realizzato dai Rami BPER è stato stimato, conformemente all'art. 16, comma 2, l. 287/90, come modificato dall'articolo 32 della legge 5 agosto 2022, n. 118, pari a circa [31-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di Banco Desio del controllo esclusivo dei Rami BPER, come sopra descritti. Tale operazione, come già anticipato, si inserisce nel contesto dell'acquisizione di Banca Carige S.p.A. da parte di BPER, autorizzata dall'Autorità con provvedimento n. 30165 del 31 maggio 2022². Elemento essenziale di tale operazione era la cessione da parte di BPER a Banco di Desio dei rami d'azienda costituiti da 8 filiali bancarie di Banco di Sardegna S.p.A. e 40 filiali bancarie in precedenza detenute da Banca Carige S.p.A., l'acquisizione dei quali è appunto oggetto del presente provvedimento.

4. In particolare, il perimetro dell'acquisizione comprende, nel dettaglio, le seguenti filiali:

- 13 filiali in Sardegna, di cui 5 di proprietà di Banco di Sardegna e oggetto delle misure del procedimento C12231-BPER Banca/Unipol Banca;
- 19 filiali in Liguria (di cui 6 in provincia di Genova, 6 in provincia di La Spezia, 5 in provincia di Savona e 2 in provincia di Imperia);
- 4 filiali in Toscana, tutte in provincia di Massa Carrara;
- 7 filiali in Emilia-Romagna (di cui 2 in provincia di Modena, 2 nella provincia di Bologna, 1 in provincia di Piacenza, 1 in provincia di Reggio Emilia e 1 in provincia di Rimini);
- 5 filiali nel Lazio (di cui 3 in provincia di Roma, 1 in provincia di Frosinone e 1 in provincia di Latina).

5. L'operazione di acquisto da parte di Banco Desio del controllo esclusivo dei Rami BPER è sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Autorità, della Banca d'Italia, dell'autorizzazione *golden power* da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge del 15 marzo 2012, n. 21, nonché dell'esperimento ed esaurimento della procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 47 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428.

6. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione prevede altresì una clausola di non concorrenza, per cui il venditore si impegna, per un periodo di 24 mesi, a non porre in essere, anche tramite controllate, iniziative idonee a sviare la clientela dei rami d'azienda, a non rivolgersi direttamente a singoli clienti dei rami d'azienda e a non assumere alcun dipendente in servizio presso i rami di azienda oggetto dell'operazione.

¹ Si veda C12443-BPER Banca/Banca Carige in Boll. n.21/2022.

² Come da accordi contrattuali, a valle del closing dell'operazione di acquisizione di tale partecipazione, BPER ha promosso un'offerta pubblica di acquisto sulle rimanenti azioni di Banca Carige S.p.A. ed entro il 31 dicembre 2022 si perfezionerà la fusione per incorporazione di quest'ultima in BPER (cfr. comunicato di Bper Banca https://www.gruppocarige.it/grpwps/wcm/connect/8a1a3de3-d5c6-4067-a176-d9bc837cb385/20220603_-_Comunicato_102_BPER_%28ITA%29+s.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8a1a3de3-d5c6-4067-a176-d9bc837cb385-o4UHB-A).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (come modificato dall'articolo 32 della legge 5 agosto 2022, n. 118), realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di Euro.

8. Il patto di non concorrenza in favore dell'acquirente può essere considerato una restrizione accessoria all'operazione, atteso che non eccede una durata di due anni³.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

9. Con parere pervenuto in data 31 ottobre 2022, l'IVASS ha evidenziato che, sulla base dei dati disponibili, l'operazione in oggetto non altererebbe l'equilibrio concorrenziale dei mercati della distribuzione assicurativa nei rami vita e danni.

V. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione interessa una pluralità di mercati ricompresi nei settori bancario tradizionale, del risparmio gestito, del risparmio amministrato, del credito al consumo, assicurativo e degli strumenti di pagamento.

11. Nei paragrafi che seguono l'operazione verrà analizzata nei mercati rilevanti quali definiti in base alla prassi consolidata dell'Autorità.

1) ATTIVITA' BANCARIA TRADIZIONALE

a) Mercato della raccolta bancaria

12. Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta postale⁴.

13. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale locale che, di prassi, l'Autorità ha ritenuto corrispondere in prima approssimazione ai confini provinciali. Solo ove lo *screening* preliminare effettuato su base

³ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

⁴ Vedi C12287 – Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane, in Boll. 29/2020 e C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, in Boll. 29/2019.

provinciale lo renda opportuno, viene svolta un'analisi anche a livello di bacini di utenza (c.d. *catchment area*)⁵.

14. Inoltre, si rappresenta che, secondo la prassi dell'Autorità⁶, le quote di mercato della raccolta e degli impieghi sono calcolate usando i dati rilevati sulla base del criterio "localizzazione sportello", il quale appare rappresentare in modo appropriato la capacità degli operatori di esercitare il proprio potere di mercato nei confronti della domanda; ciò vale, in particolare, con riferimento ai mercati bancari aventi dimensione locale (mercati della raccolta, degli impieghi a famiglie consumatrici e degli impieghi a famiglie produttrici e a piccole imprese). Infatti, come già accertato dall'Autorità, dal punto di vista del consumatore, anche considerata la volontà e/o necessità per l'utenza di mantenere un rapporto con lo sportello, la competizione tra le banche si realizza a livello locale, in termini di capacità di attrarre i clienti nelle proprie filiali dislocate sul territorio⁷.

15. Nel caso di specie, ad esito della operazione complessivamente considerata, in nessun mercato provinciale verrà raggiunta una quota di mercato *post-merger* significativa⁸.

16. In particolare, nelle province della Sardegna l'operazione assumerà una valenza pro-competitiva, in quanto, non essendo attivo in tali ambiti geografici, Banco Desio costituirà di fatto un nuovo entrante, arricchendo l'offerta di servizi bancari per i consumatori.

17. In nessun altro mercato provinciale interessato dall'operazione, segnatamente le province di Savona, Roma, Genova, Imperia, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Latina, la quota congiuntamente detenuta dalle Parti sarà superiore al 10%.

18. Considerato quanto sopra, l'operazione non determina effetti restrittivi della concorrenza nel mercato della raccolta.

b) Mercati degli impieghi

19. Nell'ambito degli impieghi sono compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni; (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti.

20. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione territoriale locale, che nella prassi dell'Autorità è stata

⁵ Vedi C12287 – Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane, in Boll. 29/2020; C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, in Boll. 29/2019 e C12138 - Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen in Boll. 22/2018.

⁶ Cfr. *ex multis* procedimento C12287 – Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane, in Boll. 29/2020; C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, in Boll. 29/2019; C12138 - Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, in Boll. 22/2018.

⁷ Cfr. C12138 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, in Boll. 11/2018 in cui sono riportati anche i risultati di un'indagine *ad hoc* sui mercati bancari, realizzata dall'Autorità e somministrata a un campione rappresentativo di consumatori da una società di ricerche di mercato.

⁸ Dati forniti dalle Parti.

valutata in prima approssimazione a livello provinciale, svolgendo, ove opportuno, in analogia con la raccolta bancaria, anche un'analisi a livello di *catchment area*.

Impieghi alle famiglie consumatrici e impieghi alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni

21. Nel caso in esame, sia nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici che in quello alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni in nessun mercato locale interessato, segnatamente le province di Savona, Roma, Genova, Imperia, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Latina, le quote congiunte delle Parti risultano significative.

22. In particolare, fermo restando quanto sopra rilevato con riguardo alle province della Sardegna, in tutti gli altri mercati provinciali la quota *post-merger* sarà significativamente inferiore al 10%.

23. Alla luce di quanto sopra considerato, si ritiene che l'operazione in esame non determini effetti restrittivi della concorrenza nei mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni.

Impieghi alle imprese medio-grandi

24. Per quanto concerne il mercato degli impieghi alle imprese medio-grandi, esso ha dimensione territoriale valutata in prima approssimazione a livello regionale, data la maggiore mobilità di tali soggetti rispetto ai precedenti segmenti della domanda. In proposito, adottando il criterio di localizzazione dello sportello, fermo restando quanto sopra rilevato con riguardo alla regione Sardegna, negli altri mercati regionali interessati, in particolare Liguria, Lazio ed Emilia-Romagna, la quota *post-merger* sarà sensibilmente inferiore al 10%.

25. L'operazione non determina dunque effetti restrittivi della concorrenza nel mercato degli impieghi alle imprese medio-grandi.

Impieghi agli enti pubblici

26. In relazione al mercato degli impieghi agli enti pubblici, alla luce della prassi dell'Autorità⁹, appare possibile ritenere che tale mercato abbia un'estensione geografica tendenzialmente nazionale, fermo restando che, data l'eterogeneità degli enti pubblici (per natura e dimensioni), in talune specifiche circostanze potrebbe doversi ricorrere a un'individuazione più ristretta dell'ambito geografico interessato.

27. A livello nazionale, per effetto dell'operazione la quota *post merger*, considerando la presenza crescente di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito anche "CDP"), è contenuta, ampiamente inferiore al 10%.

2) MERCATO DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

28. I servizi del risparmio amministrato ricomprendono l'attività di raccolta, trasmissione e negoziazione di ordini in strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari. L'erogazione dei servizi relativi al mercato del risparmio amministrato risulta strettamente legata con l'attività bancaria tradizionale e, in particolare, con il mercato della raccolta bancaria, in considerazione dell'elevata correlazione tra la

⁹ Cfr. C12287 - - Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane, in Boll. 29/2020, in cui si fa riferimento ai vincoli normativi e alla struttura delle condizioni di offerta, incluso il prezzo, sostanzialmente omogenee sul territorio nazionale; cfr. pure C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, in Boll. 29/2019.

detenzione di un conto corrente e di un conto titoli presso il medesimo istituto bancario¹⁰. Il mercato del risparmio amministrato ha dimensione provinciale, in considerazione della limitata disponibilità alla mobilità da parte della clientela finale.

29. Data la stretta connessione che sussiste tra risparmio amministrato e raccolta, come evidenziata poc'anzi, è possibile sostenere che qualora un soggetto necessiti di servizi di risparmio amministrato e debba quindi aprire un conto titoli, questi ricorra alla banca presso la quale ha già un conto corrente bancario.

30. In tale mercato, le Parti sono attive nelle province Savona, Roma, Genova, Imperia, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Latina, con una quota di mercato che, sulla base delle informazioni fornite, è assimilabile a quella detenuta nei mercati della raccolta. Per questa ragione, e vista la stretta connessione che sussiste tra il risparmio amministrato e la raccolta, anche per tali mercati valgono le considerazioni sopra svolte in merito ai mercati della raccolta interessati, alle quali si rinvia.

3) SETTORE DEL RISPARMIO GESTITO

31. Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla: (i) gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare.

32. Inoltre, i servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. La fase della produzione, secondo prassi costante dell'Autorità, ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la ridotta mobilità della domanda, la dimensione geografica è stata per prassi definita dall'Autorità, in prima approssimazione, a livello provinciale. Con riferimento al settore previdenziale, sussistono differenze tra i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP che possono influire sulla definizione del mercato geografico, il quale può avere un'estensione più ampia, tendenzialmente nazionale, ma, pure in funzione della rilevanza delle adesioni individuali, può richiedere uno *screening* esteso anche ad aree locali di minor dimensione¹¹.

a) Gestione fondi comuni di investimento

33. Un fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Come anticipato, l'attività connessa ai fondi comuni di investimento presenta due fasi che individuano due mercati distinti: la produzione e la distribuzione. In questo contesto, in base alle informazioni fornite, l'operazione non determina sovrapposizioni a livello produttivo, ma solo al livello distributivo a valle, in cui Banco Desio ha concluso accordi di distribuzione con, *inter alia*, AcomeA SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR e Schroders Investment Management SA.

¹⁰ Si veda, in proposito, C8660 – Unicredito Italiano/Capitalia, in Boll. 33/2007.

¹¹ Cfr. *inter alia* C10053 - Società Cattolica di Assicurazione/BCC Vita, in Boll. 24/2009.

34. Sulla base delle informazioni fornite da Banco Desio – il cui posizionamento nella distribuzione di fondi comuni di investimento è stimato sulla base delle quote di mercato detenute dalla Parti nel mercato della raccolta che, nel caso di specie, rappresenterebbero una *proxy* idonea – l'operazione, non comporta criticità di natura concorrenziale, in quanto la quota aggregata delle Parti sarà ampiamente inferiore al 10% in tutti i mercati provinciali interessati.

b) Gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF)

35. La gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) è un'attività svolta da banche, da imprese di investimento e da società di gestione del risparmio, sulla base di un incarico conferito dal cliente. Rispetto alle gestioni collettive, il patrimonio di ogni cliente resta distinto da quello degli altri. Le gestioni patrimoniali in fondi (GPF) hanno, inoltre, la peculiarità che le disponibilità finanziarie del cliente sono investite in quote di fondi comuni d'investimento. Le GPF sono assimilate alle gestioni collettive anche se, dal punto di vista contrattuale, hanno un elemento in comune con le gestioni individuali, potendo il cliente richiedere al gestore di modificare la composizione del portafoglio, sempre, tuttavia, scegliendo tra quote di fondi comuni.

36. Le Parti hanno comunicato di essere compresenti unicamente nella fase di distribuzione dei servizi di gestione individuali (GPM e GPF), tramite l'allocazione di *asset* gestita separatamente nell'interesse del singolo cliente, coerentemente con il profilo di rischio/rendimento del cliente.

37. Anche in questo mercato, alla luce delle informazioni fornite da Banco Desio – basate sulle quote di mercato detenute dalla Parti nel mercato della raccolta che, nel caso di specie, rappresenterebbero una *proxy* idonea – l'operazione non comporta criticità di natura concorrenziale, in quanto la quota aggregata delle Parti sarà significativamente inferiore al 10% in tutti i relativi mercati provinciali.

c) Gestione di prodotti della previdenza complementare

38. La previdenza integrativa ha l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di reddito dei lavoratori nella fase del loro pensionamento. Tale finalità viene perseguita in Italia attraverso una struttura previdenziale basata su due diverse modalità di intervento: (i) la previdenza obbligatoria; (ii) la previdenza complementare, realizzata attraverso il ricorso ai fondi pensione negoziali (o chiusi), fondi pensione aperti e polizze individuali pensionistiche (PIP).

39. Come anticipato, sussistono differenze tra i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP che possono influire sulla definizione del mercato geografico. In particolare, i fondi pensione negoziali sono istituiti per singola azienda o gruppi di aziende, per categorie di lavoratori, talvolta per raggruppamento territoriale; essi sono oggetto di un contratto collettivo nazionale, oppure di accordi o regolamenti aziendali e sono gestiti, sulla base dei contributi, da SGR, compagnie di assicurazione o banche. I fondi pensione aperti, invece, sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazione e SGR e possono essere sia ad adesione collettiva (come i fondi negoziali) che individuale. Infine, i PIP sono contratti di previdenza complementare ad adesione individuale.

40. In base alle informazioni fornite, l'operazione non determina sovrapposizioni a livello produttivo, ma solo nella fase distributiva a valle.

41. In tale ambito, sulla base delle informazioni rese da Banco Desio – basate sulle quote di mercato detenute dalla Parti nel mercato della raccolta che, nel caso di specie, rappresenterebbero una *proxy* idonea – l'operazione non comporta criticità di natura concorrenziale, in quanto la quota aggregata delle Parti sarà sensibilmente inferiore al 10% in tutti i relativi mercati provinciali.

42. Alla luce di quanto precede, si ritiene che l'operazione non sia idonea a produrre criticità di natura *antitrust* nei mercati del risparmio gestito.

4) ALTRI MERCATI CREDITIZI E SISTEMI DI PAGAMENTO

a) Mercato del credito al consumo

43. L'operazione interessa, altresì, il settore del credito al consumo, che ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga forma di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, all'interno del settore del credito al consumo è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: (i) il credito diretto, erogato nella forma di prestito personale senza vincolo di destinazione, e (ii) il credito finalizzato, ossia destinato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, etc.). Tali due tipologie di credito al consumo presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di collocamento del finanziamento e relative condizioni commerciali, e rapporto tra domanda e offerta; pertanto, come già affermato dall'Autorità, è possibile considerarli quali due segmenti, se non proprio quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative condizioni commerciali¹².

44. Quanto al credito al consumo diretto, elemento peculiare è il contatto diretto tra finanziatore e consumatore, che dà vita ad un rapporto bilaterale. In tale ambito sono ricompresi i finanziamenti effettuati principalmente attraverso prestiti personali, mediante carte di credito *revolving* (vale a dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, cui è associata una linea di credito che consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell'impegno del cliente di restituire gli importi sulla base di una rata minima mensile concordata), nonché quelli mediante cessione del quinto dello stipendio. Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è tipicamente circoscritta ai confini regionali.

45. Il credito al consumo finalizzato, invece, è caratterizzato dall'erogazione di un finanziamento basata su un rapporto trilaterale tra la banca (o società finanziaria specializzata), il cliente e il *dealer* convenzionato. Il credito finalizzato include i finanziamenti per l'acquisto di diverse tipologie di beni e/o servizi e, convenzionalmente, si distingue tra credito finalizzato all'acquisto di autoveicoli e credito finalizzato all'acquisto di altri beni o servizi. La dimensione geografica del mercato del credito al consumo finalizzato è nazionale, in considerazione dell'omogeneità delle caratteristiche di produzione e commercializzazione dei servizi in parola sull'intero territorio nazionale.

46. Sulla base delle informazioni fornite nel Formulario di notifica, le Parti sono attive nel solo consumo diretto. Nei mercati regionali interessati, in particolare Liguria, Emilia-Romagna e Lazio, del credito al consumo diretto, la quota congiunta delle Parti risulta marginale, non superiore al 5%.

47. Pertanto, stante il posizionamento contenuto dell'entità *post-merger*, e la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, la concentrazione non è idonea a determinare effetti sulle dinamiche concorrenziali nei mercati regionali del credito al consumo diretto.

¹² Cfr., tra gli altri, C8660 – Unicredit Italiano/Capitalia, in Boll. 33/2007; C10702 – ICCREA Holding/Soluzio Consumer Credit, in Boll. 38/2010; C10854 – Sociétés des Paiements Pass/Carrefour Servizi Finanziari, in Boll. 49/2010; C12063 - Santander Consumer Bank/Ramo di azienda di Accedo, in Boll. 29/2016.

b) Mercati dei servizi di pagamento

48. Ulteriore settore interessato dall'operazione è quello degli strumenti di pagamento tramite carte. Nell'ambito del settore delle carte di pagamento in passato l'Autorità ha individuato tre distinti mercati: il mercato dell'emissione di carte (*i.e. card issuing*), quello del convenzionamento degli esercenti (*i.e. merchant acquiring*) e quello del *processing* operativo ed informatico (*i.e. processing*).

49. L'attività di emissione delle carte di pagamento (c.d. *card issuing*) consiste in un insieme di servizi finalizzato alla fornitura di carte di pagamento (debito, credito o pre-pagate) ai clienti finali che, di norma, sono rappresentati dai consumatori. In particolare, l'attività di emissione delle carte comprende principalmente l'offerta della carta al cliente finale (che ne diviene il titolare), la definizione delle caratteristiche della carta e delle relative condizioni economiche (ammontare del canone annuo, commissioni per il servizio di anticipo contante, spese di invio estratto conto e altre commissioni), la valutazione creditizia del cliente (ossia se il soggetto è meritevole di credito), la contrattualizzazione dello stesso, la gestione dei rapporti con i circuiti, le attività di *customer service* e di *marketing* e la gestione del rischio creditizio e delle frodi. Più nello specifico, occorre considerare che, per quel che concerne le politiche economiche e commerciali legate a tali servizi, esse sono definite dalla banca se viene adottato il modello integrato; viceversa, se la banca si limita a distribuire i servizi e ricorre a società terze per l'attività di *issuing*, le politiche e i criteri di distribuzione del prodotto, nonché il *pricing* nei confronti della clientela finale possono essere definiti dalle società terze oppure dalle banche, a seconda dell'accordo.

50. Secondo la prassi dell'Autorità, l'*issuing* può essere suddiviso in base alla diversa tipologia di strumenti di pagamento, distinguendo tra carte di credito e di debito (ivi incluse le carte prepagate), corrispondenti a diversi mercati del prodotto; tuttavia, più di recente è stata lasciata aperta la possibile configurazione di un unico mercato che ricomprenderebbe tutte le tipologie di carta in ragione della loro sostituibilità dal lato dell'offerta¹³.

51. Parallelamente, dal punto di vista geografico, la dimensione del mercato dell'emissione delle carte di pagamento è stata nella prassi individuata nei confini nazionali, in ragione dell'omogeneità delle condizioni di offerta dell'insieme dei descritti servizi sul territorio nazionale; tuttavia, anche sotto tale profilo più di recente è stata lasciata aperta la possibile ridefinizione di tale mercato quale avente dimensione corrispondente allo Spazio Economico Europeo¹⁴.

52. Si rileva come, considerando secondo la prassi più consolidata le carte di debito e di credito come due mercati distinti di dimensione nazionale, in ragione del posizionamento sul mercato delle parti, la valutazione della presente operazione non appare sollevare criticità. Infatti, per quel che concerne l'*issuing* sia delle carte di credito sia di quelle di debito (queste ultime inclusive delle carte prepagate), in termini di numero di carte emesse, le Parti verranno a detenere a valle dell'operazione una quota congiunta inferiore all'1%.

53. Con riferimento ai servizi del *merchant acquiring*, in base alla recente prassi¹⁵, tali servizi si articolano nel mercato del *wholesale merchant acquiring* e della fornitura di POS e dei servizi correlati, avente dimensione geografica sovranazionale, pari allo SEE, e nel mercato del *retail*

¹³ C12373 - Nexi/Sia, in Boll. 41/2021.

¹⁴ C12373 - Nexi/Sia, in Boll. 41/2021.

¹⁵ C12373 - Nexi/Sia, in Boll. 41/2021.

merchant acquiring e della fornitura di POS e dei servizi correlati, avente dimensione geografica nazionale.

54. Nel caso di specie tale articolazione può essere lasciata aperta in quanto tale attività è svolta soltanto in misura marginale e con una quota di mercato *post-merger* inferiore all'1% su base nazionale.

55. Sulla base delle informazioni comunicate, le Parti non sono attive nel mercato del *processing*.

56. Considerate le quote di mercato *post-merger*, nonché la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali, tra gli altri, Nexi-SIA, Unicredit S.p.A. e BNP Paribas, nonché di Poste Italiane S.p.A., non si ritiene che l'operazione sia idonea ad incidere in misura significativa sulle dinamiche concorrenziali dei mercati interessati.

5) MERCATI ASSICURATIVI

57. Con riferimento ai mercati dell'assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo prassi dell'Autorità.

58. Le Parti hanno dichiarato di essere attive solo nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi sia del settore vita che del settore danni.

59. Nella distribuzione di prodotti assicurativi vita, la quota di mercato congiunta delle Parti risulta inferiore all'1% nelle province di Roma, Genova, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Latina, mentre è compresa fra l'1% e il 5% nelle province di Savona e Imperia.

60. Nella distribuzione di prodotti assicurativi danni, la quota *post merger* è anche più contenuta, rimanendo in tutte le province interessate sempre al di sotto dell'1%.

61. Stante tale posizionamento di mercato sensibilmente contenuto, nel settore assicurativo non emergono criticità di natura concorrenziale conseguenti all'operazione.

62. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1870 - REGIONE CAMPANIA - PROGETTO DELLE TARIFFE INTEGRATE 'MARE & MARE' E 'TERRA & MARE'

Roma, 3 novembre 2022

Consiglio regionale della Campania

Con riferimento alla richiesta di parere formulata dalla IV Commissione Consiliare Permanente, Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti del Consiglio Regionale della Campania (di seguito, la Commissione Consiliare), in ordine all'attuazione del Progetto delle tariffe integrate "Mare & Mare" e "Terra & Mare" dei servizi di trasporto pubblico marittimo, nei golfi di Napoli e Salerno, e terrestre, nel territorio della Regione Campania (di seguito, anche il Progetto), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 25 ottobre 2022, ha inteso svolgere, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni.

Secondo quanto riferito dalla Commissione Consiliare, il Progetto si inserisce all'interno del primo progetto bandiera finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato all'implementazione del progetto *Mobility as a Service for Italy (MaaS)*, che promuove la trasformazione del settore trasporti. Il *MaaS*, infatti, mira ad integrare più modalità di trasporto attraverso piattaforme di intermediazione che forniscono agli utenti una varietà di servizi digitali finalizzati a facilitare l'accesso alle modalità di trasporto anche per le fasce più deboli della popolazione, nel contesto dei sistemi di trasporto già presenti, offrendo soluzioni di mobilità su misura basate sui bisogni individuali.

In particolare, l'obiettivo del Progetto è quello di offrire agli utenti la massima accessibilità al trasporto marittimo e alla rete del trasporto pubblico locale, ipotizzando due tipologie di tariffe "integrate", la "Tariffa Integrata Mare & Mare" (di seguito, TIMM) e la "Tariffa Integrata Terra & Mare" (TITM), da declinare nelle differenti modalità spaziali e temporali di utilizzo e, in ogni caso, previa adesione delle compagnie di navigazione che operano nel libero mercato.

Nello specifico, la TIMM permetterà l'acquisto, accedendo ad una piattaforma tecnologica unica e condivisa dalle compagnie di navigazione aderenti, di un titolo unico di viaggio "Mare & Mare" (titolo unico MM), per la rotta specificata, che darà la possibilità di viaggiare con qualsiasi compagnia, da scegliere solo al momento della prenotazione obbligatoria del posto. La TITM, invece, permetterà l'acquisto di un titolo unico di viaggio "Terra e Mare" (titolo unico TM), che consentirà in un'unica soluzione l'utilizzo del collegamento marittimo e del collegamento di TPL

terrestre, sia sulle isole che sulla terra ferma. Ciò avverrà integrando l'attuale piattaforma di vendita del Consorzio UnicoCampania - Sistema di Vendita Regionale (SVR) - con quelle delle compagnie di navigazione operanti nella Regione Campania e aderenti all'integrazione tariffaria

Il sistema tariffario adottato relativamente alla TIMM, secondo quanto riferito dalla Commissione Consiliare, andrà calibrato tenendo conto dei livelli tariffari massimi definiti dalla Regione e delle singole tariffe aziendali e sarà declinato in funzione di rotte, durata temporale, tipologia di utente (residente/pendolare o turista/occasionale) e di naviglio. Esso potrà essere gestito dal Consorzio UnicoCampania, che opera e gestisce l'integrazione "terrestre", o da altro strumento, o soggetto, da individuare.

Per quanto concerne le modalità di attuazione dell'integrazione tariffaria, è stato chiarito che il titolo unico MM consentirà uno spostamento che sia omogeneo, per tratta e per mezzo nautico utilizzato, senza necessità di specificare la compagnia di navigazione¹. Inoltre, il titolo unico MM, definite tratta e mezzo nautico, avrà un'unica tariffa indifferenziata per tutte le compagnie di navigazione interessate e, secondo quanto espressamente dichiarato dall'Amministrazione, *"la tariffa integrata Mare Aperto, in coerenza con le tariffe integrate e quelle aziendali terrestri² che coesistono nello sperimentato sistema di Unico Campania avrà un costo medio più elevato (non superiore al +18-20%) del corrispondente livello tariffario massimo assentito. Il maggior costo vale a remunerare il servizio di integrazione tra i vettori e la scelta tra vettori alternativi che percorrono la medesima tratta"*. La Commissione ha poi ribadito che *"E' importante evidenziare che, pur in presenza della tariffa unica Mare Aperto, resteranno pienamente in vigore tutte le tariffe aziendali autonomamente definite da ciascuna compagnia di navigazione"* e che *"la tariffa integrata avrà un costo superiore perché consentirà l'interscambiabilità della scelta di viaggio tra i diversi operatori aderenti all'iniziativa, garantendo maggiori opportunità agli utenti senza alterare il libero mercato"*.

Tutto ciò premesso, l'Autorità non può che guardare con favore alla finalità del Progetto delle tariffe integrate *"Mare & Mare"* e *"Terra & Mare"*, volto ad assicurare una concreta continuità territoriale all'interno della Regione mediante un sistema di trasporto più efficace per tutti i cittadini. Inoltre, lo sviluppo di una mobilità collettiva in grado di assecondare le esigenze degli utenti, riducendo la mobilità individuale, permetterebbe al contempo di produrre esternalità positive sull'ambiente.

Più in generale, tale progetto si inserisce in un più ampio progetto nazionale, volto a favorire accessibilità, multimodalità e sostenibilità degli spostamenti mediante l'integrazione di più modalità di trasporto; tale integrazione si realizza attraverso la creazione di piattaforme di intermediazione che consentono agli utenti di fruire di una molteplicità di servizi digitali che vanno dalla pianificazione del viaggio, alla prenotazione del posto sul mezzo scelto, al pagamento, infine, del biglietto.

Il Progetto prevede, infatti, la possibilità di acquisire un titolo unico MM o un titolo unico TM grazie al quale l'utente potrà, nel primo caso, specificando solo rotta e mezzo nautico scelto, viaggiare con qualsiasi compagnia di navigazione, da individuare solo al momento della prenotazione obbligatoria del posto, con il vantaggio di svincolarlo dal condizionamento dell'orario della singola compagnia

¹ Ad esempio, si potrebbe acquistare un titolo integrato MM tratta Napoli - Ischia con mezzo nautico "nave". Tale titolo permetterà di effettuare il viaggio da Napoli ad Ischia, utilizzando il naviglio "nave" di qualunque compagnia effettui quel collegamento, ferma restando la necessità, prima dell'imbarco, di effettuare la prenotazione del posto a bordo della corsa che l'utente avrà deciso di usare.

² Le tariffe del TPL terrestre sono definite con apposito provvedimento della Regione Campania.

di navigazione e di ampliare la sua possibilità di scelta all'interno dell'offerta disponibile sulla tratta di interesse. Nel secondo caso, l'utente potrà usufruire di un viaggio integrato che comprende sia l'utilizzo del collegamento marittimo per le tratte del Golfo di Napoli, sia il collegamento di TPL terrestri campano (sia sulle isole che sulla terraferma).

A fronte di tali vantaggi, si deve tuttavia osservare che il Progetto si inserisce in un contesto, quanto meno con riferimento ai servizi autorizzati operati dalle compagnie di navigazione che aderiscono alle "Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo"³, caratterizzato da forti rigidità - già stigmatizzato dall'Autorità nell'ambito della segnalazione AS1547 "Regione Campania-Problematrice concorrenziali nei servizi di trasporto marittimo *da-tra-per le isole*"⁴ - che non appare incentivare un confronto concorrenziale né sotto il profilo qualitativo dei servizi offerti, né sotto il profilo delle tariffe, che tendono generalmente a convergere verso i livelli massimi definiti in via regolamentare dalla Regione.

In questo quadro, la previsione, per ciascuna tratta e mezzo nautico, di una tariffa indifferenziata per tutte le compagnie di navigazione con un livello medio più elevato, compreso approssimativamente tra il 18 e il 20% del corrispondente livello tariffario massimo assentito, potrebbe introdurre aggiuntivi elementi di rigidità ed affievolire ulteriormente la concorrenza tra operatori marittimi nel Golfo di Napoli, a danno dei consumatori.

In considerazione degli elementi sin qui descritti, appare quindi opportuno evidenziare una serie di principi generali che dovrebbero caratterizzare le modalità organizzative e di bigliettazione di un sistema di trasporto integrato, quali: *i*) l'apertura a tutti i potenziali operatori che desiderano aderire a tale modalità di offerta dei servizi; *ii*) la possibilità per gli operatori di decidere liberamente quali rotte servite includere all'interno del servizio integrato e con quali frequenze/orari, nonché il prezzo applicato all'utenza per il viaggio singolo e/o per viaggio di andata e ritorno; *iii*) limitare lo scambio di informazioni tra compagnie a quelle strettamente indispensabili a rendere operativo il sistema di trasporto integrato.

Nel caso in esame, l'adozione di una tariffa unica per operatori che offrono servizi di trasporto marittimo in concorrenza sulla medesima tratta, con analoghi mezzi nautici, non appare una misura strettamente necessaria al funzionamento del sistema di bigliettazione del servizio integrato, ben potendosi strutturare un meccanismo di bigliettazione in cui ciascun operatore può offrire il servizio al prezzo che ritiene più opportuno (nell'ambito del tetto massimo fissato in via regolamentare) onde incentivare l'utilizzo del proprio servizio di trasporto marittimo.

Grazie anche alle ampie possibilità offerte dalla tecnologia digitale, e in considerazione della volontà di questa Amministrazione di incentivarne l'uso, si potrebbe prevedere un sistema innovativo di accesso al servizio di trasporto integrato e di acquisto digitale del titolo unico (tramite *app*, sito *web*

³ L'assetto regolatorio della Regione Campania in materia di cabotaggio marittimo prevede sia servizi minimi che servizi autorizzati. I servizi minimi, gravati da OSP, sono oggetto di Contratto di Servizio con le società di navigazione aggiudicatrici di procedure di gara aperte. I servizi autorizzati, invece, sono effettuati in regime di libero mercato da parte delle Società di navigazione autorizzate, ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 del 13 ottobre 2016. Per questa tipologia di servizi marittimi non sussistono obblighi di servizio, né oneri economici a carico della Regione. Quanto all'attuale regime tariffario, la Regione, in ossequio all'art. 7 della legge regionale n. 3/2002, stabilisce i livelli tariffari massimi applicabili, ferma restando la possibilità per le compagnie di navigazione di applicare tariffe inferiori ai livelli tariffari definiti. Per tutti i collegamenti marittimi indicati con la sigla OSP sono previsti dei corrispettivi economici e tariffe predefinite nell'ambito di contratti di servizio.

⁴ In Boll. n. 48/2018.

dedicato, ecc.), che, ad esempio, preveda un sistema di pre-autorizzazione - con strumenti di pagamento elettronici - del pagamento per l'acquisto di un titolo unico MM di un importo corrispondente alla tariffa massima prevista per quel viaggio (quella fissata in via regolamentare), che sarebbe poi automaticamente ricalcolato - all'atto della prenotazione del posto - in misura pari all'importo corrispondente alla tariffa del vettore effettivamente utilizzato. Ciò avrebbe l'ulteriore vantaggio di poter strutturare una tariffa integrata che consenta anche l'utilizzo di tipologie di mezzi di navigazione differenti (traghetto o aliscafo) oltre che la combinazione sia di servizi autorizzati che coperti da obblighi di servizio pubblico.

Inoltre, la componente tariffaria aggiuntiva, la cui definizione - si sottolinea - dovrebbe essere strettamente correlata ai maggiori costi derivanti dalla gestione della piattaforma integrata, potrebbe essere individuata, all'atto dell'acquisto del titolo di viaggio integrato, separatamente dalla tariffa per il trasporto, e calcolata non in percentuale del valore del titolo, ma in somma fissa. Tale soluzione consentirebbe di evitare che tale componente tariffaria possa crescere automaticamente in fase di aggiornamento delle tariffe massime in via regolamentare, con il rischio di non essere più strettamente agganciata ai costi.

Viceversa, l'adozione di una tariffa unica per tratta e tipologia di mezzo nautico utilizzato porterebbe con sé il rischio di incentivare le compagnie di navigazione ad adottare comportamenti opportunistici nell'offerta di servizi non integrati - quali, ad esempio, l'aumento delle tariffe praticate (ove siano sotto il tetto massimo) e/o la variazione del tipo di naviglio utilizzato e/o del numero di corse effettuate in regime di libero mercato (aumentando, ad esempio, quelle effettuate in adesione al Progetto) - in modo tale da indurre l'utenza all'utilizzo dei titoli integrati (più vantaggiosi per le compagnie in termini di livello tariffario) in luogo di quelli relativi a servizi non integrati. Ciò avrebbe la conseguenza di annullare del tutto il già flebile confronto concorrenziale sulle rotte interessate, con danni al consumatore sia in termini di livelli tariffari più elevati che di effettiva possibilità di esercitare una scelta tra il servizio integrato e quello offerto dalle singole compagnie di navigazione in forma non integrata.

Anche con riferimento al sistema tariffario TITM, che definisce le tariffe connesse ad un sistema integrato di servizi di trasporto pubblico marittimi con i servizi di trasporto pubblico terrestri, valgono le osservazioni soprariportate per il sistema tariffario TIMM, sia con riferimento alla definizione della componente tariffaria legata alla gestione della piattaforma integrata, da indicare all'atto dell'acquisto in via separata rispetto alla tariffa del trasporto integrato e in somma fissa, che al permanere di una concreta possibilità di scelta per i consumatori tra servizi integrati e servizi non integrati.

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in adeguata considerazione da parte dell'Amministrazione richiedente e invita a comunicare le determinazioni che saranno assunte al riguardo, ringraziando per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12083 - COMUNE DI RAGUSA/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

Provvedimento n. 30385

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 novembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 17 settembre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12083 nei confronti del Comune di Ragusa, nella qualità di Gestore dei servizi idrici locali;

VISTA la comunicazione pervenuta il 21 giugno 2022, poi integrata alle date del 1° e del 9 settembre 2022, con la quale il Comune di Ragusa, nella qualità di Gestore dei servizi idrici locali, ha presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTE le decisioni proroga del termine di conclusione del procedimento disposte il 21 dicembre 2021, 22 marzo e 24 maggio 2022, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, per particolari esigenze istruttorie; il 4 agosto 2022, in ragione della presentazione di impegni da parte del Professionista; nonché il 27 settembre 2022, ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 16, comma 5, del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Il Comune di Ragusa, in qualità di Professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, quale gestore locale dei servizi idrici.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le condotte, poste in essere dal Comune di Ragusa in possibile violazione del Codice del Consumo, relative: A) al mancato adeguamento agli obblighi informativi sulla prescrizione biennale o breve (di seguito, anche “PB”) previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria. Il gestore del servizio idrico, infatti, è tenuto a fornire agli utenti un'adeguata informativa sull'esistenza della disciplina e sulla possibilità di eccepire la PB, sia sul proprio sito *internet* (o mediante altri supporti comunicativi/divulgativi) sia direttamente all'interno della fattura recante importi riferiti a consumi risalenti ad oltre i due anni precedenti; B) al mancato

accoglimento – in base a motivazioni incoerenti con la corretta interpretazione della vigente disciplina – dell’eccezione prescrizione breve in merito a crediti riferiti a consumi idrici fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) *L’iter del procedimento*

3. In base alla denuncia di un utente-consumatore¹ e ad informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo², il 17 settembre 2022 è stato comunicato al Comune di Ragusa, quale gestore del SII locale, l’avvio del procedimento istruttorio PS12083, ivi ipotizzando la violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in relazione alle condotte sopra illustrate.

4. In tale sede veniva contestato il carattere omissivo della condotta relativa all’elusione degli obblighi informativi verso i consumatori previsti da specifiche prescrizioni legislative e regolatorie nonché l’aggressività del comportamento del Professionista inteso al rigetto indiscriminato delle istanze di riconoscimento della PB – in base a motivazioni opache/inconferenti/contrastanti con la vigente disciplina della PB – nonché la violazione della diligenza professionale pretendibile dagli operatori del settore anche in ragione della posizione della natura di referente unico e diretto, nel territorio, per gli utenti destinatari della fornitura di servizi idrici. Nello specifico, il Comune di Ragusa – oltre ad omettere adeguate ed esaustive informazioni/indicazioni (sia di tenore generale che nella specifica fattura) circa l’entrata in vigore dell’istituto e la possibilità per gli utenti di eccepire la prescrizione dei crediti tardivamente fatturati su consumi pregressi – avrebbe comunicato il rigetto dell’eccezione del consumatore – utente su crediti per consumi del 2018 fatturati due anni dopo, escludendo il riconoscimento della PB in base alla ivi rappresentata interpretazione dell’istituto, non in linea con la relativa disciplina normativa e regolatoria³.

¹ Doc. del 15 febbraio 2021, prot. 21046.

² Si tratta della risposta del Professionista (doc. del 18 giugno 2021, prot. 53546) alla richiesta informazioni dell’Autorità (doc. del 25 maggio 2021, prot. 47852) e di alcune acquisizioni d’ufficio sul sito internet del Comune di Ragusa www.comune.ragusa.gov.it (tre verbali di acquisizioni agli atti in pari data 14 settembre 2021).

³ Nella comunicazione di rigetto dell’eccezione prescrizione biennale avanzata dall’utente-segnalante (cfr. allegato al doc. del 15 febbraio 2021, prot. n. 21046), il Gestore affermava, tra altro, che: “*considerato che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc) le fatture messe in data 26/01/2021, con scadenza 25/02/2021, si prescrivono in data 24/01/2022. Tutto ciò premesso e considerato che la regolamentazione di ARERA non può incidere sui rapporti civilistici/contrattuali tra utente e gestore, si ritiene che nel caso di specie la prescrizione biennale non è applicabile al canone idrico anno 2018, che invece è assoggettato al regime della prescrizione breve quinquennale (art. 2948 cc). La locuzione utilizzata dal legislatore (L. 205/2017), <<le fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020>> non rappresenta un valido discrimine in ordine agli anni che possono essere oggetto di prescrizione, infatti può ritenersi pacificamente che il diritto ai corrispettivi maturati e fatturati successivamente a questa data si prescriva nel termine biennale, altrettanto non è chiaramente espresso in ordine agli anni pregressi. Sulla base delle considerazioni suesposte e soprattutto della non incidenza sul rapporto civilistico delle prescrizioni ARERA e avendo riguardo a tutelare il legittimo affidamento dei soggetti creditori, l’ufficio ritiene valide le fatture emesse”.*

5. Il 7 ottobre 2021⁴ sono giunti i riscontri del comune di Ragusa alla richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, presente nella comunicazione di avvio del procedimento⁵.

6. Il Professionista è stato sentito in audizione sia il 30 marzo 2022⁶ – rendendo, all'esito, le informazioni ivi richieste dagli Uffici⁷ – sia in data 7 giugno 2022⁸.

7. Il 14 settembre 2022 è stata comunicata al Professionista la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) *La disciplina della prescrizione biennale nel settore dei servizi idrici*

8. La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. *Legge di Bilancio 2018*), all'art. 1, commi 4 e ss., ha introdotto un regime di prescrizione biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici: in particolare è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti, sia domestici che professionisti e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad *“accertata responsabilità dell'utente”*¹⁹.

9. In attuazione del dettato legislativo¹⁰, il Regolatore di settore-ARERA ha emanato, in riferimento al settore idrico, la Delibera n. 547/2019 individuando, nel relativo allegato B, le *“misure di*

⁴ Prot. 76853.

⁵ La richiesta di informazioni ha riguardato:

1. numero delle fatture di conguaglio, inclusive di consumi prescrivibili (risalenti a più di due anni) – ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (l. n.160/2019) – emesse mensilmente a far data dal 1° gennaio 2020 e fino alla fine del mese di agosto 2021;
2. numero delle istanze di riconoscimento della prescrizione biennale presentate dagli utenti a seguito dell'emissione delle predette fatture, distintamente nell'anno 2020 e fino alla fine del mese di agosto 2021, precisando il numero sia delle istanze accolte che di quelle rigettate e indicando, in tale ultimo caso, le motivazioni del rigetto;
3. numero di reclami eventualmente pervenuti in tema di prescrizione biennale a far data dal 1° gennaio 2020 e fino alla fine del mese di agosto 2021 con indicazione delle modalità di gestione e dei relativi esiti;
4. numero di utenti in essere al 1° gennaio 2020 che hanno optato per la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di addebito dei crediti fatturati;
5. numero di utenti, nell'ambito di quelli di cui al punto precedente, che hanno presentato istanza di riconoscimento della PB nei cui confronti è stato effettuato l'addebito diretto di crediti assoggettabili a tale prescrizione specificando a quanti di costoro – e in che tempistica – sia stata successivamente accolta tale istanza;
6. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame”.

⁶ Cfr. verbale di audizione (doc. del 1° aprile 2022, prot. 31620).

⁷ Doc. del 7 aprile 2022, prot. 32899.

⁸ Cfr. verbale di audizione (doc. del 9 giugno 2022, prot. 47069).

⁹ ¹ Il comma 4 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018, ha previsto che *“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lett. c), del codice del consumo, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”*. Il successivo comma 5 stabiliva che *“le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”*.

¹⁰ Il suddetto art. 1 della legge 205/2017, ha attribuito al Regolatore di settore il compito, tra l'altro, di definire sia *“le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”* (comma 4), sia *“le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi”*. Inoltre, il successivo comma 7 dell'art. 1 ha stabilito che l'ARERA *“può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente”*.

rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni". Pertanto, in riferimento "alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni" sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori SII, a partire dalla trasparente comunicazione all'utente finale – con distinto ed evidenziato dettaglio in fattura oppure con documento separato – circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni nonché con riguardo al diritto di eccepirne la prescrizione biennale mediante compilazione ed invio di modulo *ad hoc* in riferimento.

10. Sempre nell'Allegato B alla Delibera n. 547/19, ARERA ha espressamente previsto (all'art. 2.3)¹¹, che la PB "*decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente*" ossia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.

11. L'entrata in vigore della disciplina della PB di cui alla legge di Bilancio 2018, era fissata, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020; il legislatore è successivamente intervenuto con l'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell'art. 1, della legge n. 205/2017 (nel quale si escludeva l'operatività della PB allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da *responsabilità accertata dell'utente*).

12. In esito a tale novella legislativa, ARERA adottava una nuova Delibera (del 26 maggio 2020, n. 186/2020/R/idr) che, al fine di adeguare la regolazione precedente alla legge di Bilancio 2020, ha provveduto, tra l'altro¹², a modificare ed aggiornare gli obblighi informativi in tema di PB, già posti in capo ai Gestori verso l'utenza dalla suddetta Delibera n. 547/19, prevedendo l'inserimento di una coerente comunicazione in fattura in merito agli importi correlati a consumi risalenti a più di due anni prima¹³.

¹¹ "il gestore è tenuto ad informare l'utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente avviso testuale: <<La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]>>" (Delibera 547/2019 IDR – all. B, art. 3.2).

¹² Con la Delibera n. 186/2020, ARERA ha apportato modifiche anche all'Allegato A alla Delibera 311/2019/Idr (REMSI), di disciplina della "costituzione in mora", fissando aggiornati obblighi per i Gestori, sempre in coerenza con la novella apportata dalla Legge di Bilancio 2020. Nello specifico, in sostituzione del comma 2-bis dell'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera 311/2019/Idr, è stato stabilito che "*qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al successivo comma 4.5 il seguente avviso testuale: <<Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]>>*".

¹³ La delibera ARERA n. 186/2020/R/IDR ha imposto ai gestori del servizio idrico l'inserimento, all'interno delle fatture contenenti importi prescrittibili ai sensi della nuova disciplina, la seguente dicitura: "*La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]*".

13. Con la Delibera n. 186/2020, ARERA ha affermato che, per effetto della novella introdotta dalla legge n. 160/2019 (in vigore dal 1° gennaio 2020), “*la PB prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo*”; ha inoltre ivi ribadito il carattere vincolato della disciplina contenuta nella norma primaria sulla PB (in riferimento alle leggi di Bilancio 2018 e 2020) e il contenuto specifico e immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1° gennaio 2020.

14. Da ultimo, in ottemperanza ad alcune pronunce del Giudice Amministrativo¹⁴, ARERA ha emanato la Delibera del 21 dicembre 2021, n. 610/2021/R/IDR con cui ha provveduto: a) ad aggiornare la propria regolazione confermando, nelle linee generali, il contenuto precettivo della deliberazione n. 186/2020/R/IDR, ridefinendo gli obblighi informativi per effetto della generalizzazione legislativa del termine di prescrizione biennale; b) a garantire all’utente finale un’adeguata informazione nei casi in cui il gestore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, affermando, in tali casi, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria di riferimento.

15. Nello specifico, e a rafforzata tutela degli utenti finali, la suddetta Delibera n. 610/2021 ha disposto, in sostanziale continuità con le delibere precedenti, che: *i)* nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, il gestore predisponga un avviso testuale *standard* da allegare in fattura con il quale informare l’utente finale della presenza di tali importi, indicando le modalità per eccepire la prescrizione; *ii)* nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il gestore medesimo comunichi adeguatamente all’utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi¹⁵.

3) Gli impegni presentati dal professionista

16. Al fine di superare i rilievi sollevati dall’Autorità nella comunicazione di avvio del procedimento, il Comune di Ragusa ha presentato, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni in data 21 giugno 2022¹⁶. In esito all’assegnazione, da parte dell’Autorità, di un termine per l’integrazione degli impegni proposti¹⁷, il Professionista ne ha trasmesso una versione, rispettivamente, integrata e consolidata alle date del 1° e del 9 settembre 2022¹⁸.

17. La versione definitiva di tali impegni – allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante – prevede, nello specifico, le seguenti misure:

¹⁴ Tar Lombardia, I sez, sentt. nn. 1442, 1443 e 1448 in pari data 14 giugno 2021.

¹⁵ Sempre con Delibera n. 610/2021, ARERA ha inoltre proceduto a riallineare le disposizioni in materia di reclami, procedure di messa in mora e contenuti minimi dei documenti di fatturazione di cui alla precedente regolazione, in riferimento, rispettivamente, all’Allegato A alla delibera n. 655/2015/R/IDR (RQSII), all’Allegato A alla delibera n. 311/2019/R/IDR (REMSI) nonché all’Allegato A alla delibera n. 586/2012/R/IDR.

¹⁶ Doc. 21 giugno 2022, prot. 49301.

¹⁷ Doc. del 4 agosto 2022, prot. 61026.

¹⁸ Docc. del 1° settembre 2022, prot. 66406, e del 9 settembre 2022, prot. n. 68568.

1. *“accoglimento delle istanze di prescrizione biennale in riferimento alle fatture con scadenza successiva al 01/01/2020 per importi fatturati relativi ai consumi risalenti a più di due anni dando a tali utenti la possibilità di eccepire la PB ottenendo la restituzione dei medesimi importi eventualmente già pagati, con allegazione, a tal fine, di copia dell’informativa sul punto destinata agli interessati (modulo B)”¹⁹;*
 2. *“nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il Comune di Ragusa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, anche in caso di responsabilità dell’utente per il ritardo di fatturazione, si rende disponibile ad accogliere le istanze di prescrizione biennale e a restituire i medesimi importi, eventualmente già pagati”;*
 3. *in caso di eventuale emissione di fatturazione da parte del gestore di consumi risalenti a più di due anni per recuperi tariffari, di inviare idonea informativa ai consumatori circa il regime di prescrizione biennale e la possibilità di eccepire tale prescrizione o ripetere le somme già pagate (Modulo A)²⁰. E’ preso espressamente l’impegno che tali informative saranno inviate unitamente alla fattura emessa per i recuperi tariffari (Modulo D)²¹.”*
 4. *“inviare all’Autorità entro trenta giorni dalla data prevista per la chiusura del procedimento un report con riferimento alle istanze e ai procedimenti di cui agli impegni 1. e 2.”;*
 5. *“inserire l’informativa di cui all’allegato D nelle fatture relative al saldo 2022, che sarà inviato entro il 31/12/2022”.*
18. Il Professionista ha aggiunto ai suddetti impegni un ulteriore modulo (C) – già accessibile sul sito internet del Comune²² – per la richiesta dell’utente di riconoscimento della PB nonché copia del comunicato stampa, pubblicato il 5 settembre u.s. sul medesimo sito, avente ad oggetto *“prescrizione biennale per i consumi idrici”²³.*

¹⁹ Allegato al Formulario impegni. L’informativa ivi contenuta recita, nello specifico: *“Gentile utente, con riferimento alla fattura idrica in oggetto, relativa al ruolo <<Eccedenza idrica anno – recuperi tariffari>> si comunica e si chiarisce, ai sensi dell’art. 1 e 4 della L. 205/2017 e delle deliberazioni ARERA 17 dicembre 2019, n. 547/2018/R/Idr (art. 3.2), modificata ed integrata dalla successiva Deliberazione ARERA 26 maggio 2020, n. 186/2020/R/Idr, che la fattura in oggetto indicata contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non dover essere pagati in applicazione della citata Legge di Bilancio (L. 205/2017). La invitiamo, pertanto, a comunicare la Sua eventuale volontà di non pagare gli importi richiesti utilizzando il modello <<prescrizione biennale>> allegato alla presente nota, da inviare ai seguenti indirizzi di posta elettronica (...) oppure brevi manu a (...). Qualora avesse già pagato l’importo richiesto in fattura, ha comunque facoltà di eccepire la prescrizione e presentare istanza di rimborso compilando il <<modulo A>> allegato alla presente esibendo, altresì, copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato”.*

²⁰ Allegato al Formulario impegni. Il modulo, avente ad oggetto *“istanza di rimborso”* e pre-indirizzato all’ufficio idrico del Comune di Ragusa, reca appositi spazi dove l’utente può annotare i dati personali e di fornitura necessari ad ottenere il rimborso degli importi indicati in fattura ed eccepiti come prescritti.

²¹ Allegato al Formulario impegni e rubricato *“INFORMATIVA DA INSERIRE NELLA FATTURA IDRICA”*. Il testo è il seguente: *“A partire dal 1° gennaio 2020, è possibile eccepire la prescrizione biennale per importi fatturati relativi a consumi risalenti a più di due anni. Nel caso in cui la fattura contiene importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, sul sito del Comune di Ragusa è possibile scaricare il modulo per richiedere la PB e il modulo per richiedere il rimborso dei medesimi importi, eventualmente già pagati. Nei moduli è indicato l’indirizzo a cui inoltrare la richiesta”* (grassetto nell’originale).

²² Al link file:///D:/Users/agcmcce/Downloads/modulo_prescrizione_biennale%20(5).pdf.

²³ Il comunicato stampa n. 477 (accessibile all’indirizzo <https://www.comune.ragusa.it/news/114913/prescrizione-biennale-per-i-consumi-idrici>) recita: *“Prescrizione biennale per i consumi idrici - A partire dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni, in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). Lo comunica il servizio idrico integrato del Comune di Ragusa con una nota in cui si specifica, inoltre, che il cliente finale, appartenente ad una delle categorie individuate dalla legge e dalle delibere ARERA n. 547/19 e n. 610/21, può eccepire la prescrizione relativamente*

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

19. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore dei servizi idrici, il 5 ottobre 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo. n. 21/2014.

20. Nel parere – giunto il 17 novembre 2022 – ARERA, dopo aver illustrato il “*percorso di attuazione relativo alla regolazione di tutela rafforzata a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni*”, rende alcune osservazioni sui singoli impegni presentati dal Professionista.

21. In sintesi, detta Autorità, nel ravvisare l'assenza di criticità (“*con riguardo alla regolazione di riferimento*”) riguardo agli impegni *sub 2)* e *sub 4)*²⁴, ritiene, invece, che il *wording* indicato dal Professionista in seno agli impegni *sub 1)*, *sub 3)* e *sub 5)* – al fine di informare i propri utenti in merito ad alcuni diritti e prerogative concessi dalla vigente disciplina della PB – risulta non del tutto allineato alla formulazione dell'avviso testuale *standard* stabilito nelle delibere per l'ipotesi corrispondente. Nello specifico:

- quanto all'impegno n. 1)²⁵, l'avviso *testuale* presente sul Modulo B) (recante “*COMUNICAZIONE POSSIBILITA' DI ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE ai sensi della legge di Bilancio 2018*”) allegato al Formulario presentato dal Professionista, non sarebbe interamente corrispondente a quello “*standard*” fissato da ARERA nell'art. 3, co. 3.2, dell'All. B alla Del. 547/2019/R/IDR come modificato dalla Del. 610/2021/R/IDR²⁶;

a tali importi, per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020. Sul sito del Comune di Ragusa è possibile scaricare il modulo per richiedere la prescrizione biennale, in cui è indicato l'indirizzo a cui inoltrare la richiesta”.

²⁴ Rispettivamente, “*accogliere le istanze di prescrizione biennale e restituire agli utenti finali gli importi eventualmente già pagati, anche in caso di responsabilità del medesimo utente per il ritardo di fatturazione*” e “*inviare all'Autorità entro trenta giorni dalla data prevista per la chiusura del procedimento un report con riferimento alle istanze e ai procedimenti di cui agli impegni n. 1 e 2*”.

²⁵ Concernente il “*procedere all'accoglimento delle istanze di prescrizione biennale in relazione alle fatture con scadenza successiva al 01/01/2020, per importi fatturati riferiti a consumi risalenti a oltre due anni, dando agli utenti la possibilità di eccepire la prescrizione e ottenere la restituzione degli importi eventualmente già pagati, con allegazione a tal fine di copia dell'informativa sul punto destinata agli utenti interessati (modulo B)*”.

²⁶ Le due versioni dell'avviso in questione sono riportate nella sottostante tabella di confronto:

Comune di Ragusa - Modulo B	ARERA – art. 3, co. 3.2, dell'All. B alla Del. 547/2019/R/IDR come modificato dalla Del. 610/2021/R/IDR
“Gentile utente, con riferimento alla fattura idrica in oggetto, relativa al ruolo “Eccedenza idrica anno _ - Recupero tariffari” si comunica e si chiarisce, ai sensi dell'art. 1 e 4 della L. 205/2017 e della deliberazione ARERA 17 dicembre 2019 n. 547/2018/R/idr (art. 3.2), modificata ed integrata dalla successiva deliberazione ARERA 26 maggio 2020 n. 186/2020/R/idr, che la fattura in oggetto indicata contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non dover essere pagati in applicazione della citata Legge di Bilancio (Legge 205/2017). La invitiamo, pertanto, a comunicare la Sua eventuale volontà di non pagare gli importi richiesti, utilizzando il modello di “Prescrizione biennale” allegato alla presente nota, da inviare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it. Oppure protocollo@pec.comune.ragusa.it. Oppure brevi manu all'ufficio protocollo sito a Ragusa in Corso Italia Qualora avesse già pagato l'importo richiesto in fattura, ha comunque facoltà di eccepire la prescrizione e presentare istanza di rimborso compilando il “modulo A” allegato alla presente esibendo, altresì, copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato”.	“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”.

- anche in riferimento agli impegni n. 3)²⁷ e n. 5)²⁸, non vi sarebbe integrale aderenza tra l'avviso *testuale* presente sul Modulo D) allegato al Formulario presentato dal Professionista (recante “*Informativa da inserire nella fattura idrica*”) e quello “*standard*” fissato da ARERA nell’art. 3, co. 3.2, dell’All. B alla Del. 547/2019/R/IDR²⁹; inoltre, il Professionista, secondo il Regolatore, avrebbe ommesso di evidenziare “*nella pagina aggiuntiva da allegare alle fatture contenenti importi per consumi risalenti a più di due anni (...) una sezione recante un format che l’utente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione degli importi fatturati*” al fine di consentire alla clientela di “*esercitare fattivamente la posizione di vantaggio prevista dal legislatore*”.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

22. Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2018, come modificata dalla Legge di Bilancio 2020, il legislatore ha inteso arginare e limitare il fenomeno c.d. delle “maxi bollette” dovute alla tardiva emissione delle fatture di conguaglio di consumi idrici, da parte dei gestori SII. Era emerso con evidenza infatti che a causa del pregresso regime commerciale delle forniture, caratterizzato da frequente fatturazione intempestiva e/o rettifica dei consumi accompagnata dall’addebito di importi significativi, i consumatori (quale parte “debole” del rapporto contrattuale e di consumo) restassero gravemente penalizzati, oltre che dagli alti importi delle bollette, anche nella possibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata.

23. La suddetta normativa ha espressamente previsto distinti termini di entrata in vigore della nuova disciplina in considerazione delle peculiarità dei diversi settori delle *utilities* (in particolare di quello idrico, tuttora connotato da una certa parcellizzazione territoriale dei Gestori e da risalenti criticità organizzative e di bilancio) e al fine di consentire agli operatori un tempo sufficientemente ampio per l’adeguamento delle procedure.

²⁷ Recante “*in caso di eventuale fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a oltre due anni per recuperi tariffari, inviare, unitamente alle fatture emesse, idonea informativa agli utenti finali circa il regime di prescrizione biennale (allegato D), nonché in merito alla possibilità di eccepirlo o ripetere le somme già pagate*”;

²⁸ “*inserire l’informativa di cui all’Allegato D nelle fatture relative al saldo 2022, che saranno inviate entro il 31/12/2022*”.

²⁹ Le due versioni dell’avviso in questione sono riportate nella sottostante tabella di confronto:

Comune di Ragusa - Modulo D	ARERA – art. 3, co. 3.2, dell’All. B alla Del. 547/2019/R/IDR
“A partire dal 1° gennaio 2020 è possibile eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi risalenti a più di due anni. Nel caso in cui la fattura contiene importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, sul sito del Comune di Ragusa è possibile scaricare il modulo per richiedere la prescrizione biennale e il modulo per richiedere il rimborso dei medesimi importi, eventualmente già pagati. Nei moduli è indicato l’indirizzo a cui inoltrare la richiesta”.	“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”.

In ogni caso, ad oggi, tutti i Gestori SII sono indifferentemente chiamati alla corretta ed integrale applicazione della disciplina, legislativa e regolatoria, sulla PB secondo l'interpretazione – sopra richiamata *sub* parte III, parag. 2) – più aderente alla *ratio* della norma ed orientata alla tutela degli utenti, quale parte debole del rapporto contrattuale e di consumo³⁰.

24. Tanto premesso, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati dal Comune di Ragusa siano idonei a sanare i profili di possibile contrasto con il Codice del Consumo contestati nella comunicazione di avvio del procedimento del 17 settembre 2021.

25. Le misure presentate, infatti, hanno per effetto non solo l'interruzione delle suddette condotte ma anche la reintegrazione, in capo ai consumatori interessati, dei diritti loro spettanti in base alla vigente disciplina sulla PB, con la quale il legislatore ha inteso dotare l'utente della facoltà di eccepire la prescrizione di crediti relativi a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della fattura, a prescindere da eventuale responsabilità diretta per mancata/intempestiva fatturazione.

26. Nello specifico, gli interventi offerti appaiono garantire un'informativa – generale e individuale – ai consumatori in merito all'entrata in vigore e all'operatività della disciplina, legislativa e regolatoria, sulla PB e alle prerogative spettanti in riferimento alle fatture recanti importi per consumi pregressi fatturati con ritardo ultrabiennale; inoltre, viene assicurata agli utenti (ivi compresi coloro cui sia imputabile il ritardo di fatturazione) già incisi dalla suddetta disciplina, di eccepire la prescrizione biennale e/o richiedere il rimborso degli emolumenti indebitamente pagati.

27. Aderendo alla corretta interpretazione e in integrale recepimento della normativa in argomento – in linea con l'orientamento ormai consolidato di questa Autorità anche nel settore dei servizi idrici³¹ – il Comune di Ragusa si è anzitutto vincolato a rendere ai propri utenti un'informativa completa e trasparente circa l'entrata in vigore e l'aggiornata disciplina della PB nonché riguardo alla possibilità rimessa ai propri utenti di avanzare la relativa eccezione, anche mediante moduli *on line* di richiesta, in riferimento agli importi prescrivibili eventualmente presenti in fattura.

28. In tale ottica, pertanto, allo scopo di superare le criticità di tipo comunicativo, il Gestore ha già provveduto a pubblicare idoneo avviso sul proprio sito istituzionale diretto alla generalità dei consumatori (comunicato n. 477 del 5 settembre 2022) nonché si è impegnato – specificamente con le misure nn. 3) e 5) – a veicolare dal prossimo ciclo di fatturazione ai singoli destinatari di fatture recanti importi relativi a consumi risalenti a oltre due anni addietro, un'informativa acclusa alla bolletta³² intesa ad allertare l'utente sull'esistenza di crediti prescrivibili, sulla possibilità e sulle modalità di eccepire la prescrizione breve nonché di chiedere il rimborso dei medesimi importi laddove eventualmente già pagati.

³⁰ Tale interpretazione era stata sostenuta da questa Autorità in precedenti interventi nel settore dei servizi energetici (<https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/1/PS11564-PS11569>) ed ivi confermata dal Giudice amministrativo (Tar Lazio, sez. I, sentt. in pari data 28 febbraio 2022, nn. 2302 e 2332)

³¹ Cfr. PS12084 - COMUNE DI CASSINO-ICA/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO – delibera n. 30119 del 12 aprile 2022; PS12081 - SASI/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO, delibera n. 30109 del 12 aprile 2022; PS11947 - ABBANOIA-PROBLEMI DI FATTURAZIONE – delibera n. 30227 del 5 luglio 2022; PS11743 - E.A.S. ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI-PRESCRIZIONE BIENNALE – delibera n. 30224 del 5 luglio 2022.

³² Il suddetto "Modulo D" che recita: "A partire dal 1° gennaio 2020, è possibile eccepire la prescrizione biennale per importi fatturati relativi a consumi risalenti a più di due anni. Nel caso in cui la **fattura contiene importi relativi a consumi risalenti a più di due anni**, sul sito del Comune di Ragusa è possibile scaricare il modulo per richiedere la PB e il modulo per richiedere il rimborso dei medesimi importi, eventualmente già pagati. Nei moduli è indicato l'indirizzo a cui inoltrare la richiesta" (grassetti nell'originale).

29. In merito ai rilievi di ARERA circa la non integrale identità formale del *wording* utilizzato dal Comune, in seno ai moduli B e D, con gli avvisi testuali *standard* previsti dalla disciplina settoriale, si condivide l'esigenza – richiamata dal Regolatore – di osservanza puntuale di detta disciplina ma in questa sede assume precipuo rilievo che le comunicazioni qui offerte dal Gestore SII ragusano raggiungano l'effetto sostanziale e direttamente tutelante dei consumatori-utenti, teso a rendere informazioni ampie e complete su esistenza e caratteristiche vigenti dell'istituto della PB nonché sui correlati diritti e prerogative ad essi spettanti. Tale obiettiva garanzia informativa va decisamente apprezzata anche nel quadro complessivo delle misure qui assicurate dal Gestore.

30. Quanto, infatti, ai profili applicativi della disciplina in esame – segnatamente al contestato rigetto indiscriminato delle istanze degli utenti di riconoscimento della PB – il Professionista, nell'ottica di agevolare l'utenza per la presentazione dell'eccezione e/o per la richiesta di rimborso in evenienza di avvenuto pagamento, ha predisposto due moduli distinti (“A” e “C”) che restano accessibili e scaricabili direttamente dal sito *internet* dell'Ente, nella sezione dedicata ai locali servizi idrici, e che, una volta compilati con i dati necessari, possono essere inoltrati al Gestore per via elettronica oppure consegnati, in modalità cartacea, presso lo sportello fisico dedicato.

31. Soprattutto, il Comune si è impegnato – mediante la misura n. 1) ed il “Modulo B” da inoltrare agli interessati – ad accogliere tutte le pregresse istanze di riconoscimento della prescrizione breve in riferimento alle fatture con scadenza successiva al 01/01/2020 recanti importi relativi a consumi pregressi di oltre due anni addietro e a corrispondere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto al Gestore, per i medesimi importi.

32. Sul punto appare rilevante – a comprova della corretta interpretazione della vigente disciplina sulla PB e della sua coerente attuazione – l'impegno n. 2) in base al quale, il Gestore “*si rende disponibile ad accogliere*” le eccezioni prescrizionali presentate dagli utenti “*anche in caso di responsabilità*” di questi ultimi “*per il ritardo di fatturazione*”: tale misura, infatti – come precisato anche nello stesso Formulario presentato dal Comune – si pone in debita osservanza della disciplina aggiornata dell'istituto, laddove infatti l'art. 1, comma 295, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), abrogando il comma 5 dell'art. 1 della l. 205/2017³³ (legge di Bilancio 2018), ha escluso l'irricevibilità dell'eccezione di prescrizione breve da parte del Gestore anche in caso di responsabilità accertata dell'utente per mancata/tardiva fatturazione (salvi naturalmente i casi di dolo *ex art.* 2941, n. 8, del cc.).

33. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal Comune di Ragusa, nella qualità di locale Gestore dei servizi idrici, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del Comune di Ragusa, nella qualità di locale Gestore dei servizi idrici;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

³³ Tale comma recitava “*le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente*”.

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti del Comune di Ragusa in qualità di locale Gestore dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dallo stesso Ente presentati in data 21 giugno 2022, poi integrati e consolidati alle date del 1° e del 9 settembre 2022, come descritti, nella versione consolidata, in seno alla dichiarazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che il Comune di Ragusa in qualità di locale Gestore dei servizi idrici, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12372 - REGISTRO IMPRESE ITALIA - BANCHE DATI

Provvedimento n. 30386

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 novembre 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 1° agosto 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS/12372 nei confronti di MMM S.r.l.s.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. MMM S.r.l.s. (di seguito anche MMM) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo. L'impresa ha come oggetto sociale la prestazione di servizi informatici.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. La pratica commerciale posta in essere dal professionista consiste:

- (i) nell'invio tramite posta elettronica a microimprese di nuova costituzione di una comunicazione, contenente una richiesta di pagamento, la quale lascia intendere che essa riguardi adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio in relazione alla recente iscrizione nel Registro delle Imprese e si tratti, pertanto, di un pagamento dovuto; in realtà il fine è quello di indurre le imprese destinatarie ad aderire inconsapevolmente a un servizio informatico a pagamento costituito dall'inserimento di alcuni dati aziendali nella piattaforma www.registroimpreseitalia.net;
- (ii) nell'opposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**1. L'iter del procedimento**

3. A seguito di segnalazioni riguardanti la pratica sopra descritta provenienti dalla Camera di Commercio di Padova e da diverse microimprese, in data 1° agosto 2022 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio per possibile violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d) e 26, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo.

In tale sede veniva ipotizzato che le condotte commerciali del professionista fossero idonee ad esercitare un indebito condizionamento delle imprese destinatarie, inducendole a ritenere che il

versamento richiesto derivasse da obblighi conseguenti alla recente iscrizione al Registro delle Imprese ed ostacolandone il recesso.

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stata trasmessa anche una richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

5. In data 29 agosto 2022 è pervenuta la memoria difensiva del professionista.¹

6. In data 27 settembre 2022 è stata inviata a Banca Sella S.p.A. una richiesta di informazioni concernente il rapporto di conto corrente intrattenuto dal professionista con lo stesso istituto, a cui quest'ultimo ha risposto il successivo 29 settembre 2022.²

7. In data 17 ottobre 2022 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.³

8. Il professionista non ha prodotto memorie conclusive.

2. Le evidenze acquisite

9. Secondo le segnalazioni pervenute dalla Camera di Commercio di Padova⁴ e da alcune microimprese situate in diverse Regioni⁵, a decorrere dai primi giorni del mese di marzo 2022, MMM ha inviato all'indirizzo *e-mail* aziendale di microimprese italiane, una comunicazione contenente una richiesta precompilata di pagamento tramite bonifico dell'importo di 189,86 euro e una nota di accompagnamento. Tale comunicazione è stata inviata alle microimprese a ridosso della loro iscrizione o annotazione nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio (di seguito anche CCIAA).

10. Sulla richiesta di pagamento è riportata con caratteri in grassetto, di grande dimensione, l'intestazione "*Registro Imprese Italia*" preceduta dalla riproduzione di una piccola bandiera italiana; segue la dicitura "*Portale Imprese Camera di Commercio*" riportata con caratteri più ridotti. Più in basso compare l'avviso: "*NOTIFICA DI PAGAMENTO - REG-IMPR*" seguita dall'indicazione: "*IMPRESA ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO (C.C.I.A.A.)*". Successivamente è riportata la seguente descrizione, con caratteri più ridotti "*NOTIFICA DI PAGAMENTO (REG-IMPR-ITALIA) ANNO 2022 PER ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA REGISTROIMPRESEITALIA.NET QUALE MITTENTE DELLA PRESENTE MISSIVA COMPOSTA DA FOGLI UNO FORMATO A4, FRONTE/RETRO. LA PIATTAFORMA SU INDICATA E' IL DATABASE DI IMPRESE ITALIANE. AL MOMENTO DEL PAGAMENTO LA PAGINA DELLA PRESENTE MISSIVA PRESENTA TUTTI I DATI AZIENDALI DEL DESTINATARIO, IMPORTO E DATA DI SCADENZA RIFERITI ALLA VALIDITA' DELL'ISTANZA.*"

11. A destra della suddetta descrizione è inserito un *QR CODE* preceduto dall'indicazione "*SCANSIONA IL QR CODE E PAGA CON BONIFICO SEPA*".

¹ Cfr. memoria pervenuta in data 29 agosto 2022 prot. 65341

² Cfr. comunicazione di Banca Sella Spa del 29 settembre 2022 prot. 73774

³ Cfr. comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria del 17 ottobre 2022 prot. 78147

⁴ Cfr. segnalazione della Camera di Commercio di Padova del 29 marzo 2022, prot. 30063.

⁵ Cfr. in particolare segnalazioni del 2 marzo 2022 prot. 23864, del 2 marzo 2022 prot. 23978, del 3 marzo 2022 prot. 24419.

Al centro della pagina sono inseriti tre riquadri dedicati al “costo”, all’ “importo pagamento”, e alla “scadenza pagamento”.

In fondo alla pagina è inserito un riquadro, intitolato “DISPOSIZIONE DI BONIFICO”, al cui interno è indicato “REGISTRO IMPRESE ITALIA” in qualità di “beneficiario”, “ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ITALIA 2022” come “causale”, l’ “importo” richiesto di 189,86 € e il seguente codice “IBAN”: IT 54 S 03268 22300052965409710, su cui effettuare il versamento.

12. Nel retro della richiesta di pagamento, in un documento di consultazione meramente eventuale, è contenuta una nota di accompagnamento che reca anch’essa l’ intestazione “Registro Imprese Italia” con caratteri in grassetto di grande dimensione, preceduta dalla riproduzione di una piccola bandiera italiana; segue la dicitura “Portale Imprese Camera di Commercio” riportata con caratteri più ridotti.

In tale nota, in posizione centrale, è inserita la seguente dicitura: “ISCRIZIONE 12 MESI A REGISTROIMPRESEITALIA.NET PROPOSTA ALLE AZIENDE ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO (C.C.I.A.A.) MITTENTE REGISTRO IMPRESE ITALIA SEVIZI ALLE IMPRESE”.

Nella nota è affermato, con caratteri di difficile lettura: “GENTILE AZIENDA, siamo lieti di darle il benvenuto nella complessa competitiva economia italiana e di offrirle la possibilità di far parte del sito www.registroimpreseitalia.net, portale riservato agli iscritti alla camera di Commercio, Industria, Agricoltura che ha lo scopo di dare maggiore visibilità alle aziende. L’obiettivo di mercato, con la realizzazione di una pagina vetrina con la quale, mediante un motore di ricerca interno, si offre un’immediata e pronta visibilità commerciale ed accesso a numerosi potenziali clienti. Registroimpreseitalia.net nasce per connetterla con persone che sono in cerca dei suoi servizi e prodotti, quindi non solo avrà una pagina web interessante, ma avrà anche un numero di potenziali clienti nello stesso portale. Se aderirà alla proposta, potrà accedere alla sua area riservata e personalizzare a suo piacimento la sua scheda nell’apposito spazio web. Inoltre, grazie a foto e materiale informativo da lei inviate ed un testo che spiega nei dettagli di cosa si occupa la sua attività e con parole chiave che faciliteranno la ricerca dal web, potrà trovare potenziali clienti ovunque. La modalità di iscrizione ed ogni altra questione relativa all’ accettazione della nostra proposta sarà regolata dalle condizioni generali di contratto riportate a pagina 2. L’adesione è facoltativa ed ha finalità esclusivamente commerciali e non sostituisce in alcun modo gli adempimenti imposti dallo Stato italiano e dal Registro delle Imprese.”

13. Dalla documentazione allegata alle segnalazioni pervenute emerge che la richiesta di pagamento non è accompagnata dalle condizioni generali di contratto.

14. Dalle informazioni fornite da Banca Sella⁶ risulta che il codice IBAN IT 54 S 03268 22300052965409710, indicato nelle descritte comunicazioni, corrisponde a un conto corrente intestato a MMM S.r.l.s..

Gli elementi in atti⁷ indicano che il conto summenzionato è stato aperto in data 15 febbraio 2022 e che tra il 21 febbraio e il 17 marzo 2022 sono stati accreditati su di esso oltre 60 bonifici di importo

⁶ Cfr. informazioni trasmesse da Banca Sella del 10 giugno 2022, prot. 47267.

⁷ Cfr. memoria del professionista pervenuta in data 29 agosto 2022 prot. 65341 e informazioni fornite da Banca Sella in data 29 settembre 2022, prot. 73774.

pari a 189,86 €. A seguito di una espressa richiesta del professionista, tra il 4 e il 7 marzo 2022 sono stati stornati 40 bonifici. Il conto è stato chiuso in data 24 giugno 2022.

15. Va infine rilevato che il portale contenente i dati ufficiali delle Camere di Commercio, gestito da Unioncamere tramite Infocamere S.C.p.A., è denominato “*registroimprese.it*”.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

16. Nelle proprie difese il professionista ha fatto presente che nel mese di marzo 2022, allorché ha iniziato a ricevere sul conto corrente intrattenuto presso Banca Sella accrediti di importo pari a 189,86 euro, si sarebbe prontamente attivato chiedendo alla stessa banca di stornare gli importi ricevuti e di bloccare i bonifici in ingresso.

V. VALUTAZIONI

17. In via preliminare si rileva che dalla documentazione in atti risulta che le condotte in esame hanno coinvolto le imprese che rivestono le caratteristiche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, pregiudicandone il comportamento economico.

18. La pratica commerciale posta in essere da MMM consiste: (i) nell’invio a microimprese di nuova costituzione di una comunicazione contenente una richiesta di pagamento, la quale lascia intendere che essa riguardi adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio in relazione alla recente iscrizione nel Registro delle Imprese e si tratti, pertanto, di un pagamento dovuto; in realtà il fine è quello di indurre l’inconsapevole adesione delle imprese destinatarie ad un servizio informatico a pagamento rappresentato dall’inserimento di alcuni dati aziendali nella piattaforma *www.registroimpreseitalia.net*; (ii) nell’opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali.

19. La proposta commerciale del professionista, che non è mai stata né richiesta né sollecitata dai destinatari, appare suggerire, per la concomitanza con la recente iscrizione al Registro delle Imprese delle microimprese destinatarie e per la sua complessiva presentazione, che essa provenga da una Camera di Commercio e sia correlata al versamento di diritti camerali dovuti o altri adempimenti amministrativi.

A tale inganno concorre l’evidente assonanza tra la denominazione del portale “*Registro imprese*”, in cui sono inseriti i dati ufficiali gestiti dalle Camere di Commercio e “*Registro Imprese Italia*”, denominazione della piattaforma indicata nelle richieste di pagamento inviate alle microimprese.

20. In realtà lo scopo effettivo della comunicazione consiste nell’offerta di un servizio commerciale sul portale denominato *www.registroimpreseitalia.net*.

La finalità commerciale non appare chiaramente esplicitata fin dal primo contatto, poiché emerge esclusivamente nella nota di accompagnamento, di consultazione meramente eventuale, riportata con caratteri grafici minuscoli, notevolmente più ridotti rispetto a tutte le altre indicazioni contenute nella comunicazione stessa.

21. La comunicazione, nella sua impostazione complessiva, risulta pertanto idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale delle microimprese destinatarie le quali, nella convinzione che la richiesta di pagamento provenga da una Camera di Commercio, sono indotte a ritenere che si tratti di un pagamento dovuto per l’assolvimento di specifici obblighi normativamente imposti a cui non possono sottrarsi.

Tale condotta, in quanto volta a sfruttare la buona fede delle microimprese di nuova costituzione in relazione agli obblighi connessi all'iscrizione camerale, è dunque da ritenersi in violazione degli articoli 20 e 24 del Codice del Consumo.

22. L'iniziativa del professionista di procedere allo storno di una parte dei bonifici ricevuti, benché volta a rimediare parzialmente agli effetti della condotta, non esclude la decettività della comunicazione e della richiesta di pagamento ricevuta dalle microimprese e l'indebito condizionamento da queste subito.

Infatti, l'illecito in esame è inquadrabile nell'ambito degli illeciti di mero pericolo, con la conseguenza che va considerata solo la potenziale lesione della libera determinazione dei destinatari, indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, indipendentemente dal pregiudizio eventualmente causato loro in concreto.⁸

23. La comunicazione include, inoltre, la richiesta di pagamento di un importo prestabilito entro una data di scadenza perentoria relativa a un servizio non richiesto e quindi configura una pratica aggressiva *ex se* ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

24. Infine il carattere aggressivo della pratica va rinvenuto anche nell'ostacolo che essa pone ai diritti delle microimprese destinatarie, in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

In particolare, l'omissione nella comunicazione di qualsiasi informazione circa la facoltà di recesso appare potenzialmente idonea ad ostacolare l'esercizio di tale diritto concesso contrattualmente alle imprese.

25. In conclusione, la condotta tenuta dal professionista costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto idonea a ingannare le microimprese destinatarie in merito alla provenienza, allo scopo della comunicazione e della richiesta di pagamento, nonché idonea a esercitare in tal modo un indebito condizionamento finalizzato a indurre le microimprese al pagamento di quanto preteso per l'acquisto di un servizio non richiesto e suscettibile di ostacolare l'esercizio dei diritti delle microimprese.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

26. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del *Codice del Consumo*, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

27. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del *Codice del Consumo*: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche del professionista.

28. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione sul territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto il professionista ha inviato le proprie comunicazioni a microimprese con sede in diverse Regioni italiane.

⁸ Cfr. al riguardo, in particolare, Consiglio di Stato, VI, 10 dicembre 2020, n. 7852.

La gravità della pratica si apprezza, inoltre, se si considerano la tipologia del mezzo impiegato per contattare le microimprese, costituito da una comunicazione tramite posta elettronica suscettibile di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari; le modalità insidiose adottate per indurre microimprese di nuova costituzione al pagamento delle somme richieste carpandone la buona fede, nonché il significativo pregiudizio economico arrecato a destinatari che mostrano ridotte dimensioni economico-finanziarie e che hanno appena intrapreso la propria attività d'impresa. Peraltro, si deve considerare la circostanza che il professionista tra il 4 e il 7 marzo 2022 ha proceduto allo storno di una parte dei bonifici ricevuti, rimediando parzialmente agli effetti della condotta posta in essere.

29. In relazione alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal professionista a decorrere dal mese di febbraio 2022 quantomeno fino al mese di marzo 2022⁹.

30. Riguardo alle condizioni economiche del professionista, si evidenzia che si tratta di una società a responsabilità limitata semplificata che non ha fornito alcun dato contabile relativo alla propria attività. Tuttavia, risulta che nel periodo di durata della pratica sono stati accreditati sul conto corrente del professionista oltre 60 bonifici di importo pari a 189,86 euro.

31. Sulla base di tali elementi, attesa l'efficacia prevalentemente deterrente attribuita alla sanzione amministrativa pecuniaria, si ritiene di determinarne l'importo nella misura di 15.000 € (quindicimila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*) e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente il comportamento economico delle imprese destinatarie, mediante l'invio non richiesto di una comunicazione commerciale contenente una richiesta di pagamento precompilata con cui eseguire in favore del professionista un versamento di importo pari a 189,86 euro, lasciando intendere che il pagamento richiesto sia dovuto in ragione di obblighi normativi derivanti dalla recente iscrizione nel Registro delle Imprese;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società MMM S.r.l.s. costituisce, per le ragioni e i limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*) e 26, comma 1, lettera *f*) del Codice del Consumo, e ne vieta la reiterazione;

b) di irrogare alla società MMM S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 € (quindicimila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

⁹ Cfr. segnalazioni sopra citate e informazioni trasmesse da Banca Sella da cui emerge che i bonifici sono stati ricevuti dal professionista a decorrere dal 21 febbraio 2022 e nel corso del mese di marzo 2022.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12418 – BP TESLA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'articolo 19, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS12418.

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, e dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione della medesima comunicazione di avvio, operato in data 31 ottobre 2022 mediante richiesta di collaborazione all'Ambasciata d'Italia a Bucarest (Romania). L'Ambasciata ha rappresentato che la comunicazione inviata è stata restituita al mittente dalle autorità postali rumene per mancato recapito.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS12418.

PS12418 – BP TESLA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Comunicazione di avvio di procedimento istruttorio

Oggetto: Comunicazione di **avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell'art. 6 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015 e contestuale **richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

I. La Parte

1. BP Tesla S.r.l. (di seguito anche BPT), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, *lett. b*), del Codice del Consumo.

La società opera nel settore dei servizi aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. La pratica commerciale

2. Sulla base di segnalazioni¹ e di informazioni acquisite dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito ENAC) ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, è emerso che il professionista diffonde sul sito internet *www.flytesla.it* informazioni presuntivamente ingannevoli in relazione ai servizi offerti. In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC², ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³, risulta che il professionista svolge la propria attività in assenza dei previsti titoli autorizzatori.

3. Il link "Chi siamo" del menzionato sito conduce alla pagina *fly-tesla-noleggio-elicottero*, nella quale il professionista afferma: "**Fly-Tesla, vuol dire scegliere la compagnia elicotteristica leader in Italia nel trasporto passeggeri executive, meglio dislocata sul territorio nazionale e con la flotta più variegata. Possiamo trasportare fino ad 8 passeggeri con bagagli di dimensioni standard, entro i limiti di peso massimo al decollo. La Fly-Tesla dispone di elicotteri monomotore e bimotore, multi crew, capaci di offrire flessibilità nei servizi in termini di prezzo e di rispondere alle diverse esigenze dei clienti. I nostri elicotteri sono allestiti con interni Vip**". (cfr. fig. 1).

fig.1



The image shows a screenshot of the Fly-Tesla website. At the top, the text 'Volare con Fly-Tesla' is displayed in a large, bold, black font. Below this, there is a photograph of a person's hands on the controls of an helicopter cockpit, with a view of the sky through the windshield. To the right of the image, the text 'Fly-Tesla' is written in red. Below this, there is a paragraph of text in black, which is a reproduction of the advertisement text from the case. The text describes the company as a leader in executive helicopter transport, offering flights for up to 8 passengers with standard baggage, and highlighting the flexibility and VIP interior of their monomotor and bi-motor helicopters.

Nella stessa pagina il professionista vanta di possedere "*certificazioni COA (Certificato di Operatore Aereo), CAMO (Certificato di approvazione per l'impresa per la gestione della*

¹ Cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

navigabilità continua), COLA (Certificato di Operatore Lavoro Aereo), HOFO (Helicopter Off-Shore Operations[...])”. Di tali certificazioni non risulta traccia presso ENAC.

4. I servizi offerti sono descritti nella sezione dedicata del sito, attraverso un menu a tendina: helitransfer, voli panoramici (p.es. sull’Isola d’Elba, la Costiera Amalfitana ecc.), eventi privati (visite guidate, charter, trasferimenti aeroportuali, tour personalizzati in elicottero e servizi di elicotteri VIP), tour del vino (cfr. fig. 2).

Il professionista, nella sezione “basi” del sito, dichiara altresì di disporre di 10 basi operative dislocate su tutto il territorio nazionale.

Fig.2

The screenshot displays the Fly-Tesla website interface. At the top, there is a navigation menu with links for .home, .chi siamo, .servizi, .flotta, .tour, .contatti, and .basi. The main content area is divided into four sections, each featuring a photograph and descriptive text:

- Heli Transfer:** A photograph of a helicopter on a grassy field. The text below states: "Raggiungere la propria destinazione nel più breve tempo possibile e con il massimo comfort." It also mentions the strategic positioning and versatility of the fleet.
- Voli Panoramici:** A photograph of a helicopter flying over a body of water. The text describes it as an unforgettable experience for enjoying panoramic views of the territory.
- Eventi Privati:** A photograph of a man and a woman sitting in the cockpit of a helicopter. The text highlights the company's ability to cater to various needs with high-quality services.
- Tour del Vino:** A photograph of a vineyard from the perspective of the pilot's seat. The text promotes exclusive wine tours in the Chianti region.

At the bottom of the page, a summary text reads: "Fly-Tesla mette a disposizione il noleggio elicottero per consentirti di raggiungere tutte le principali città di Italia, Francia, Svizzera e Austria in modo rapido e sicuro. Ogni richiesta viene totalmente personalizzata in accordo alle esigenze del cliente VIP."

5. Una sezione del sito è dedicata alla descrizione della “flotta” di velivoli, formata da 4 elicotteri e un aereo ultra leggero.

All’inizio di tale sezione il professionista afferma *“Fly-Tesla si avvale di una flotta di elicotteri che garantiscono sicurezza e una rinomata affidabilità grazie ad aziende aerospaziali Leader nel settore”*.

6. Il professionista sostiene, inoltre, di offrire sicurezza e coperture assicurative con massimali anche superiori a quelli richiesti dalla normativa (cfr. fig. 3).

fig.3

Cosa ti offriamo

– Sicurezza

Grazie ai quotidiani e rigorosi controlli del nostro personale di Manutenzione EASA Part 145 garantiamo elevatissimi standard manutentivi in linea con le normative nazionali vigenti.

– Copertura Assicurativa

Fly-Tesla assicura la propria azienda e i propri elicotteri con società primarie del settore e ben oltre i massimali richiesti dalla normativa. In caso di esigenze specifiche è inoltre in grado di garantire estensioni assicurative particolari.

7. Infine, il professionista riporta, nella sezione “Partners” della home page, i loghi dell’ENAC e dell’EASA – European Aviation Safety Agency, nonché quelli di alcune catene alberghiere e associazioni turistiche.

III. Possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale

8. Il comportamento descritto al punto II della presente comunicazione potrebbe integrare una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *f*) e 23, comma 1, lettera *d*) del Codice del Consumo, in quanto idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere decisioni commerciali che non avrebbe altrimenti preso.

La pubblicizzazione dei servizi offerti, senza che il professionista sia titolare del Certificato di Operatore aereo (COA) e della licenza di trasporto aereo, nonché l'attribuzione della posizione di "leader", in assenza di dati a supporto, e l'indicazione di ENAC e EASA quali propri *partner* potrebbero indurre in errore i destinatari circa la natura e le qualifiche dell'operatore, in possibile violazione dell'art. 21, comma 1, lettera *f*) del Codice del Consumo.

La scorrettezza della pratica potrebbe essere, altresì, riconducibile all'art. 23, comma 1, lettera *d*) del Codice del Consumo, in quanto la complessiva presentazione dei servizi di trasporto con elicottero offerti dal professionista è idonea a lasciare intendere, contrariamente al vero, che le attività pubblicizzate siano regolarmente autorizzate dai competenti organismi.

Infine, la promozione dei servizi in esame in assenza delle necessarie autorizzazioni appare idonea a indurre il consumatore all'acquisto nella erronea convinzione che la relativa fornitura avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza garantiti dai titoli autorizzatori rilasciati dall'ENAC. Ciò in contrasto con il canone di diligenza esigibile dagli operatori del settore ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Codice del Consumo.

IV. Modalità e termini istruttori

Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

- a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di violazione menzionate al punto **III**;
- b) che il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Massimo Esposito;
- c) che il procedimento si concluderà **entro 210 giorni** dalla data di protocollo della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
- d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
- e) che il responsabile del procedimento provvederà a richiedere il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 3 e 4 del Regolamento;
- f) che l'ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821845). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;
- g) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente.

V. Richiesta di informazioni

Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata, si chiede a BP Tesla S.r.l. di voler fornire, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna):

1. titoli autorizzatori posseduti, avendo cura di precisare le attività di trasporto aereo e i servizi consentiti dal titolo conseguito;
2. informazioni sulle caratteristiche e le modalità di offerta dei servizi pubblicizzati;

3. programmazione pubblicitaria, avendo cura di indicarne modalità e mezzi di diffusione (stampa, emittenti televisive e/o radiofoniche, affissioni...);
4. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su adeguato supporto informatico.

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, si chiede a BP Tesla S.r.l. di voler fornire copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS12418. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dottor Fabio Massimo Esposito, al numero 06/85821324, fax 06/85821539; p.e.c.: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*, e-mail: *fabiomassimo.esposito@agcm.it*.

Si allega informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **- art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 -**

*L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in qualità di titolare (con sede in Piazza G. Verdi n. 6A, IT-00198, Roma; email-PEC: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*; Centralino: +39 06858211), tratterà i dati personali conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), in particolare per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina in materia di tutela del consumatore (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni, Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, Art. 30, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 59/2010, Decreto Legislativo n. 70/2003).*

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici e telematici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

*I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell’Autorità (*www.agcm.it*) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.*

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della

concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

PS12429 - HELIAIR ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS12429.

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, e dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione della stessa comunicazione di avvio, operato in data 27 ottobre 2022. La comunicazione inviata per posta raccomandata è infatti ritornata per mancato recapito.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS12429.

PS12429 - HELIAIR ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Comunicazione di avvio di procedimento istruttorio

Oggetto: Comunicazione di **avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito Codice del Consumo) nonché ai sensi dell'art. 6 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015 e contestuale **richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

I. La Parte

1.HELIAIR.IT S.r.l. (di seguito HELIAIR.IT) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, *lett. b*), del Codice del Consumo.

La società opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.


II. La pratica commerciale

2. Sulla base di segnalazioni¹ e di informazioni acquisite dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito ENAC) ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, è emerso che il professionista diffonde sul sito internet *www.helair.it* informazioni presuntivamente ingannevoli in relazione ai servizi offerti. In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022,³ risulta che il professionista svolge la propria attività in assenza dei previsti titoli autorizzatori.

3. La *home* del sito in questione propone rappresentazioni fotografiche di un elicottero che sorvola la laguna di Venezia, con la sovraimpressione *“Tour in elicottero a Venezia”, “Tour a Venezia e le isole”, “Venice, the islands and Chioggia”, “Tour Venezia, le isole e Jesolo”*.

4. Nella sezione *“descrizione”* del menzionato sito, l'azienda si propone ai consumatori come *“HELIAIR.IT servizio elicotteri altamente specializzato”, “un'azienda giovane ed un team specializzato pronto ad offrirvi un servizio altamente professionale, trasmettendovi passione e regalandovi emozioni”*.

5. Nella sezione *“servizi”* sono quindi indicati i servizi di trasporto tramite elicottero offerti dal professionista, consistenti in *tour* turistici su Venezia e Laguna, nel servizio di *helitaxi* e nel c.d. *“lavoro aereo”*, consistente in riprese aeree e trasporto di materiali tramite elicottero.




Nella medesima sezione sono indicati i singoli *tour*, ossia i servizi di trasporto turistico con elicottero prestati su Venezia e sulla laguna ed i relativi prezzi.

¹ Cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.



III. Possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale

6. Il comportamento descritto al punto **II** della presente comunicazione potrebbe integrare una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b*) e 23, comma 1, lettera *d*) del Codice del Consumo, in quanto idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere decisioni commerciali che non avrebbe altrimenti preso.

La pubblicizzazione dei servizi offerti, senza che il professionista sia titolare del Certificato di Operatore aereo (COA) e della licenza di trasporto aereo, potrebbe indurre in errore i destinatari circa la natura e le qualifiche dell'operatore, in possibile violazione dell'art. 21, comma 1, lettera *b*) del Codice del Consumo.

La scorrettezza della pratica potrebbe essere, altresì, riconducibile all'art. 23, comma 1, lettera *d*) del Codice del Consumo in quanto la complessiva presentazione dei servizi di trasporto con elicottero offerti dal professionista è idonea a lasciare intendere, contrariamente al vero, che le attività pubblicizzate siano regolarmente autorizzate dai competenti organismi.

Infine, la promozione dei servizi in esame in assenza delle necessarie autorizzazioni appare idonea a indurre il consumatore medio a acquistare i servizi stessi nella erronea convinzione che la relativa fornitura avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza garantiti dai titoli autorizzatori rilasciati dall'ENAC. Ciò in contrasto con il canone di diligenza esigibile dagli operatori del settore ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Codice del Consumo.

IV. Modalità e termini istruttori

Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di violazione menzionate al punto **III**;

- b) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Letizia Razzitti;
- c) che il procedimento si concluderà **entro 150 giorni** dalla data di protocollo della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
- d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
- e) che il responsabile del procedimento provvederà a richiedere il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 3 e 4 del Regolamento;
- f) che l'ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821845). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;
- g) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente.

V. Richiesta di informazioni

Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata, si chiede a HELIAIR.IT S.r.l. di voler fornire, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna):

1. titoli autorizzatori posseduti, avendo cura di precisare le attività di trasporto aereo e i servizi consentiti dal titolo conseguito;
2. informazioni sulle caratteristiche e le modalità di offerta dei servizi pubblicizzati;
3. programmazione pubblicitaria, avendo cura di indicarne modalità e mezzi di diffusione oltre al sito internet (stampa, emittenti televisive e/o radiofoniche, affissioni...);
4. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su adeguato supporto informatico.

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, si chiede a HELIAIR.IT S.r.l. di voler fornire copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS/12429. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Letizia Razzitti, al numero 06/85821246, p.e.c.: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*, mail: *letizia.razzitti@agcm.it*.

Si allega informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 -

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in qualità di titolare (con sede in Piazza G. Verdi n. 6A, IT-00198, Roma; email-PEC: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*; Centralino: +39 06858211), tratterà i dati personali conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), in particolare per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina in materia di tutela del consumatore (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni, Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, Art. 30, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 59/2010, Decreto Legislativo n. 70/2003).

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici e telematici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità (*www.agcm.it*) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXII- N. 44 - 2022

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
